



**RAPPORTO DEL GRUPPO DI VERIFICA
ALLA X CONFERENZA DELLE ALPI
SULLO STATO DELL'ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI E DEI SUOI PROTOCOLLI**

Introduzione

- **Importanza della Convenzione delle Alpi**

La Convenzione delle Alpi e i suoi protocolli di attuazione rappresentano per le Parti contraenti un importante strumento per lo sviluppo sostenibile del territorio alpino. La definizione di regole comuni, giuridicamente impegnative a livello internazionale per tutto l'arco alpino consente di ottenere un completo equilibrio di ecologia, economia e dimensione sociale e con esso un'amministrazione e una vita compatibili con l'ambiente.

Le Parti contraenti ritengono particolarmente importante il fatto che la Convenzione delle Alpi promuova lo scambio di esperienze transfrontaliero e la collaborazione nei vari settori, come nella gestione dei pericoli naturali, il che comporta un impegno comune degli Stati alpini nel campo dei partenariati internazionali con altre zone montane (Carpazi, Balcani, Caucaso, Asia centrale). L'Austria e la Slovenia fanno tuttavia notare che le potenzialità insite nella Convenzione delle Alpi sono ben lungi dall'essere esaurite. Per la Francia, l'Italia, la Svizzera e la Slovenia, la Convenzione delle Alpi comporta un rafforzamento delle politiche nazionali a favore della montagna. La Germania, l'Austria e la Slovenia ritengono inoltre che vada segnalato il fatto che i Protocolli di attuazione sono ormai in vigore all'interno dello Stato e pertanto devono essere considerati in ambito sia legislativo sia attuativo. La Comunità Europea infine individua il valore aggiunto del trattato della Convenzione delle Alpi nel coinvolgimento delle Parti contraenti che non aderiscono all'Unione Europea e quindi nella definizione di regole comuni che si applicano anche al Liechtenstein, al Principato di Monaco e alla Svizzera. A tale proposito, essa sottolinea l'importanza della ratifica dei Protocolli di attuazione da parte della Svizzera.

- **Attuazione della Convenzione delle Alpi**

L'attuazione nel senso dell'esecuzione del contenuto delle disposizioni del trattato è multiforme.

In Austria e Slovenia non esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento direttamente alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli di attuazione mentre vi sono negli ordinamenti delle altre Parti contraenti. Per quanto riguarda la Germania, ciò si può attribuire al fatto che agli obblighi rilevanti della Convenzione delle Alpi viene attribuita efficacia a livello statale ovvero vi viene data attuazione tramite diritto interno in vigore o emanato ad hoc. In Austria, le decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento direttamente alla Convenzione delle Alpi e ai suoi protocolli di attuazione si sono registrate sinora principalmente nel Tirolo. Le decisioni emanate riguardano ad esempio l'art. 14, comma 1 del Protocollo "Difesa del suolo" ("terreni instabili"), l'art. 6, comma 3 del Protocollo "Turismo" ("rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo"), l'art. 15, comma 2 del Protocollo "Turismo" ("limitazione dell'esercizio di attività sportive motorizzate") e l'art. 7 del Protocollo "Energia" ("garanzia del passaggio della fauna in presenza di centrali idroelettriche"). In Slovenia questa forma di attuazione giuridica viene praticata mediante l'esecuzione delle Leggi sull'assetto del territorio, sulla conservazione della natura, sulla tutela dell'ambiente, sul Parco nazionale del Triglav e sulle acque.

L'esecuzione delle politiche settoriali in materia rientra, per tutte le Parti contraenti, tra le principali misure di attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi. A tale proposito, la Slovenia segnala la politica di sviluppo del territorio e l'Austria evidenzia l'impegno per un'attuazione omogenea mediante istruzioni alle autorità competenti. Anche l'esecuzione dei

progetti serve a tutte le Parti contraenti ai fini dell'attuazione dei compiti della Convenzione delle Alpi, sia che si tratti del programma Spazio Alpino o di altri orientamenti dell'iniziativa INTERREG, sia che si tratti di altri progetti transfrontalieri o di progetti nazionali rilevanti per il territorio montano. Germania, Italia, Austria e Slovenia citano inoltre le attività di divulgazione e informazione al pubblico su temi della Convenzione delle Alpi e dell'arco alpino attraverso la promozione di manifestazioni e convegni nonché pubblicazioni e studi. Un'ulteriore linea d'azione riguarda il finanziamento di progetti di ricerca e la collaborazione con istituti di ricerca, posti in atto da Germania, Italia, Svizzera e Slovenia. Tra le ulteriori misure di attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi vengono menzionati il sostegno alla Rete delle Aree Protette Alpine (Germania, Francia, Principato di Monaco) e la delimitazione delle aree protette (Austria, Slovenia). Inoltre, da parte di Germania, Austria e Svizzera, viene fornita assistenza all'attività della Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi". Si segnala anche che la Germania e l'Austria dal 2003 al 2006 hanno finanziato un'esperta nazionale presso la Commissione Europea e che la Comunità Europea ha ratificato i Protocolli "Difesa del suolo", "Energia", "Turismo", "Agricoltura di montagna" e ha sottoscritto i Protocolli "Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile", "Protezione della natura e tutela del paesaggio" e "Trasporti". Il Principato di Monaco comunica che il Codice ambientale, la cui approvazione è imminente, terrà conto dei molteplici aspetti della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, rilevanti ai fini dell'ambiente. Infine, i Ministeri dell'ambiente di Italia e Austria hanno realizzato dei manuali di attuazione della Convenzione delle Alpi per le autorità amministrative. La Germania ha pubblicato sui siti Internet del Ministero federale dell'ambiente e del Ministero bavarese un compendio giuridico delle disposizioni della Convenzione delle Alpi con i corrispettivi nella legislazione nazionale. Fino all'inizio del 2008 i due Ministeri hanno elaborato insieme una guida per l'applicazione della Convenzione delle Alpi.

- **Informazioni generali sul territorio alpino**

Superficie e PIL

	Quota di territorio alpino rispetto alla superficie dello Stato¹	Quota di popolazione residente nel territorio alpino rispetto alla popolazione totale²	PIL nel territorio alpino	Quota del PIL del territorio alpino rispetto al PIL totale
A	64,71%	40,23%	79,5 miliardi di €	37,4%
CH	60%	23,65%	37,68 miliardi di €	17%
D	3,12%	1,67%	34,635 miliardi di €	1,64%
CE	Nessun dato	Nessun dato	Nessun dato	Nessun dato
F	7,52%	3,79%	ca. 60 miliardi di €	ca. 4%
FL	100%	100%	2,56 miliardi di €	100%
I	17,3%	7,85%	74,656 miliardi di €	7%
MC	100%	100%	Nessun dato ³	100%
SL	33%	19,11%	Nessun dato ⁴	Nessun dato ⁵

- **Processo di redazione del rapporto del Gruppo di Verifica**

Il meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione, istituito in conformità alla decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi, ha lo scopo di verificare periodicamente il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti e di fornire loro assistenza nell'adempimento degli stessi. Il processo di verifica, che in sostanza mira a redigere un inventario dei principi giuridici attuati dalle Parti contraenti, è stato eseguito per la prima volta ed ha dimostrato che gli impegni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli in molti casi non sono chiaramente definiti e pertanto risulta spesso difficile valutarne il rispetto. Inoltre, il processo di verifica si riferiva ad un momento, in cui l'intero trattato non era ancora in vigore in tutto l'arco alpino.

La prima procedura di verifica ha pertanto rappresentato per tutti gli interessati un processo di apprendimento. La redazione dei rapporti nazionali e la successiva gestione degli stessi ha reso necessaria una collaborazione a livello dei più svariati organi amministrativi che ha rafforzato, nelle amministrazioni delle Parti contraenti, la consapevolezza sia della portata della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione sia del suo radicamento negli ordinamenti giuridici nazionali e regionali dell'arco alpino.

¹ Fonte: indicatori demografici dell'arco alpino, ABIS/SOIA 1999

² Fonte: indicatori demografici dell'arco alpino, ABIS/SOIA 1999

³ Delucidazione: attualmente non viene effettuato il rilevamento del PIL.

⁴ Delucidazione: non esistono dati statistici per il territorio della Convenzione delle Alpi.

⁵ Delucidazione: non esistono dati statistici per il territorio della Convenzione delle Alpi.

Il processo di redazione del presente rapporto ha avuto inizio con la valutazione dei rapporti di verifica nazionali. A tale scopo, il Gruppo di Verifica si è riunito quattro volte sotto la Presidenza austriaca. Sulla base di un documento di lavoro, stilato dal Segretariato Permanente riguardo all'adempimento dei compiti formali imposti ai rapporti nazionali, alle carenze nell'attuazione della Convenzione delle Alpi, in un primo momento denominate "possibili carenze", segnalate dalle stesse Parti contraenti nonché alle eventuali contraddizioni, il Gruppo di Verifica ha discusso in merito al rispetto degli impegni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione da parte delle Parti contraenti. Le delegazioni hanno quindi colto l'opportunità di integrare i propri rapporti e di rilasciare i primi commenti, soprattutto riguardo ai pareri degli osservatori presenti nel Gruppo di Verifica.

Dato il breve tempo a disposizione per lo svolgimento della procedura, le Parti contraenti e gli osservatori non hanno tuttavia avuto la possibilità di esprimersi su tutti i punti entro i termini prescritti dalla decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi. Il Gruppo di Verifica ha quindi sottoposto al Comitato Permanente all'attenzione della IX Conferenza delle Alpi un rapporto intermedio, in cui sono indicati i settori da verificare ai fini del proseguimento della procedura e sono stati inclusi gli esempi di good practice comunicati dalle Parti contraenti, senza però avanzare proposte di decisioni e raccomandazioni. La IX Conferenza delle Alpi ha incaricato il Gruppo di Verifica di redigere una bozza di un piano di lavoro e di tempi della propria attività futura, basata sulle esperienze raccolte sinora, che tenga conto in particolare della tempistica della procedura di verifica in corso e di quella a venire, nonché di proseguire i lavori in base alla relazione provvisoria. Nella prima seduta del Gruppo di Verifica sotto la Presidenza francese, il rapporto intermedio aggiornato dal Segretariato Permanente è stato approvato come rapporto provvisorio ai sensi del paragrafo II.3.2.3. della decisione VII/4 e trasmessa alle Parti contraenti in data 30.03.2007, con la preghiera di esprimere un parere entro il 31.07.2007. Tutte le Parti contraenti, ad eccezione del Liechtenstein e della Comunità Europea si sono espresse in merito. Il Segretariato Permanente ha quindi sottoposto al Gruppo di Verifica una prima bozza della relazione finale. Dopo discussione sul materiale riportato nel rapporto intermedio e una accurata analisi delle "possibili carenze", nella seconda seduta del Gruppo di Verifica sotto la Presidenza francese sono state formalmente constatate le carenze nell'attuazione e si sono discusse le prime formulazioni delle raccomandazioni, riassunte dalla Presidenza. Su questa base il Segretariato permanente ha proceduto a portare a termine la bozza della relazione finale. Nella terza seduta del Gruppo di Verifica sotto la Presidenza francese sono state adottate la relazione finale e le raccomandazioni all'attenzione della X Conferenza delle Alpi risultanti dalla prima procedura di verifica.

- **Presentazione dei rapporti nazionali e partecipazione alle sedute del Gruppo di Verifica**

In base al punto II.3.2.1 della decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi, il termine per la presentazione dei rapporti nazionali era il 31.08.2005. Poiché in quella data non erano ancora pervenuti tutti i rapporti in tutte le lingue della Convenzione, il Segretariato Permanente ha invitato in via informale le Parti contraenti interessate a trasmetterli posticipatamente. L'allegata tabella 1 mostra dunque la data di presentazione del rapporto e delle traduzioni.

Dal presente prospetto emerge che tre Parti contraenti (Svizzera, Germania e Slovenia) hanno presentato i loro rapporti puntualmente in tutte le lingue della Convenzione e una Parte contraente (Italia) ha consegnato il rapporto puntualmente almeno in una lingua della Convenzione. Due settimane dopo il termine, un'altra Parte contraente (Austria) aveva inoltrato il suo rapporto al Segretariato Permanente in tutte le lingue della Convenzione ed un'altra Parte contraente (Liechtenstein) lo aveva fatto almeno in una lingua della

Convenzione. I rapporti di due ulteriori Parti contraenti (Francia e Comunità Europea) sono inoltre pervenuti sino a sei settimane oltre il termine almeno in una lingua della Convenzione. Infine, una Parte contraente (Monaco) ha consegnato il rapporto in una lingua della Convenzione un anno dopo il termine.

Alle sedute, tenutesi sotto la Presidenza austriaca e francese, hanno partecipato tutte le delegazioni, eccetto la Comunità Europea e il Principato di Monaco, mentre, tra le organizzazioni di osservatori, la CIPRA International ha partecipato a tutte le sedute, la IUCN e il Club Arc Alpin (CCA) a tre sedute, la FIANET a due e l'Arge Alp era presente ad una.

I ritardi nella presentazione dei rapporti nazionali e il fatto che tali rapporti spesso non sono stati consegnati in tutte le lingue della Convenzione delle Alpi ha reso più difficile per il Gruppo di Verifica adempiere puntualmente i propri compiti. Inoltre, non tutti i rapporti nazionali presentati erano tali da consentire una verifica. Anche il fatto che singole delegazioni non abbiano partecipato alle sedute del Gruppo di Verifica ha influito negativamente sul processo di verifica, in quanto è così venuta meno la possibilità di affrontare direttamente le argomentazioni relative ai contenuti dei rapporti nazionali in questione.

Le versioni aggiornate dei rapporti nazionali presentati dalle Parti contraenti sono reperibili in Internet sul sito della Convenzione delle Alpi ai seguenti indirizzi:

DE: http://www.convenzionedellealpi.org/page4cc_de

FR: http://www.convenzionedellealpi.org/page4cc_fr

IT: http://www.convenzionedellealpi.org/page4cc_it

SL: http://www.convenzionedellealpi.org/page4cc_slo

Discrepanze che in taluni punti si riscontrano tra le risposte presentate dalle Parti contraenti nei loro rapporti e le dichiarazioni riportate nella presente bozza della relazione finale sono da attribuire alla circostanza che le Parti contraenti nel corso delle sedute del Comitato di verifica hanno precisato, se non rettificato, le loro risposte.

- **Obblighi di risposta delle Parti contraenti**

La completezza delle risposte alle domande va valutata in relazione ai diversi obblighi delle Parti contraenti. Quindi, tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi devono rispondere alle domande comprese nella parte generale della versione del questionario approvata nella 28^a seduta del Comitato Permanente mentre alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. Inoltre, nella parte speciale relativa al Protocollo Protezione della natura, alla domanda 5 va data risposta solo se il Protocollo è in vigore da oltre tre anni, alle domande 6 e 7 solo se il Protocollo è in vigore da oltre cinque anni e alle domande 30, 32 e 34 solo se il Protocollo è in vigore da oltre due anni. Il termine per l'accertamento degli obblighi di risposta è il 31.08.2005.

La tabella 2 allegata illustra gli obblighi di risposta a carico delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi nel processo di verifica in corso. Tutte le ulteriori risposte date dalle Parti contraenti sono da ritenersi facoltative. Tre Parti contraenti si sono avvalse di tale possibilità, la Svizzera rispondendo a quasi tutta la Parte 2, l'Austria in misura ridotta rispondendo alle domande 5, 6 e 7 della Parte 2 Protezione della natura ed anche la Germania in misura ridotta, rispondendo alle domande 6 e 7 della Parte 2 Protezione della natura. Infine, anche la Slovenia ha risposto alla domanda 5 della Parte 2 Protezione della natura.

I. Parte generale

1) Obblighi generali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere da a a l della Convenzione quadro

Art. 2, comma 2, lettera a – Settore Popolazione e cultura

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Nessuna

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

La Comunità Europea non ha risposto alle domande 3 e 4. Ciò vale anche per Monaco, poiché, date le specificità del paese, tali domande non sono state ritenute pertinenti. Il Liechtenstein non ha risposto alla domanda 4, in quanto non rilevante per il paese.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Nessuno

Sezione B: Good Practices⁶

Nel campo dell'istruzione scolastica, in Italia, è previsto un sostegno finanziario a termine per insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che presta servizio in un istituto ubicato nel territorio montano della regione Friuli Venezia Giulia. La Provincia autonoma di Trento ha istituito un "Servizio Per la Promozione Delle Minoranze Linguistiche Locali" che coordina gli interventi della provincia a favore delle minoranze in campo scolastico, culturale ed economico, fornisce consulenza agli enti locali in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali, cura la raccolta sistematica degli atti normativi a tutti i livelli e ne cura la traduzione in lingua ladina e tedesca, raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie, cura i rapporti con gli uffici della Regione Trentino - Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono minoranze linguistiche ladine e germanofone, e delle istituzioni internazionali che si interessano alla salvaguardia delle minoranze.

In Austria, le manifestazioni sulla cultura forestale contribuiscono a rafforzare l'identità regionale, ad incrementare la creazione di valore aggiunto nelle zone montane svantaggiate e a garantire campagne di informazione ad altissimo livello tecnico.

In Svizzera, la Confederazione fornisce annualmente ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino aiuti finanziari per la promozione della lingua e cultura romancia e italiana, cioè a sostegno della terza e quarta lingua nazionale, i cui fondi vengono utilizzati per servizi di traduzione, l'acquisto

⁶ Esempi di Good Practice si trovano sia nella Parte Generale sia nella Parte Speciale del rapporto. Ulteriori esempi sono contenuti nei rapporti nazionali.

di materiale didattico, lezioni e organizzazioni non statali (associazione dei romanci, agenzia di stampa romancia e l'associazione pro Grigioni italiano). Nel Canton Ticino, i fondi vengono impiegati prevalentemente per progetti di ricerca, manifestazioni culturali e pubblicazioni. La Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR idée suisses adempie il proprio compito con programmi televisivi e radiofonici in tutte le lingue ufficiali e, nei suoi programmi, promuove la comprensione reciproca, la coesione e gli scambi tra le varie parti del paese, le comunità linguistiche e le culture, tiene conto degli stranieri presenti in Svizzera, sostiene i contatti con gli Svizzeri all'estero e promuove la presenza della Svizzera all'estero e la comprensione per i suoi interessi. La SRG SSR idée suisses è anche la maggiore impresa svizzera nel campo dei media elettronici.

Art. 2, comma 2, lettera b – Pianificazione territoriale

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Sebbene Germania, Francia, Austria e Svizzera con i loro strumenti giuridici di pianificazione territoriale adempiono gli obblighi che derivano dalla Convenzione delle Alpi, nella prassi di pianificazione locale, si registrano potenzialità di miglioramento per quanto riguarda l'uso parsimonioso del suolo. Ciò vale anche per il Liechtenstein che non ha ancora una legislazione di base, e segnalano un'esigenza d'intervento.

b) Eventuali contraddizioni

Il Liechtenstein ha dichiarato che vengono stabilite indicazioni per la pianificazione territoriale sostenibile mediante piani e programmi, citando ad esempio i piani direttori a livello nazionale e comunale, pur sostenendo che il vasto progetto dei piani direttori non è ancora in vigore.

c) Incompletezze

Alla domanda 1 concernente le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a della Convenzione delle Alpi, Monaco ha indicato solo quelle riguardanti la protezione contro i rischi sismici. La Comunità Europea non ha dato risposta alle domande 2, 3, 4 e 5 ma ha fornito dettagli alle domande 2 e 5. Il Liechtenstein non ha risposto alla domanda riguardo alla prevista pianificazione integrale (domanda 4, 2° campo).

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Parere della CIPRA International:

L'impermeabilizzazione del suolo e l'edificazione diffusa aumentano in misura preoccupante, con relative conseguenze negative. Qui si evidenzia un'urgente necessità di intervento da parte di tutte le Parti contraenti.

Nella prassi tuttavia nessuna Parte contraente svolge un reale coordinamento della pianificazione territoriale con altre Parti contraenti. Nel migliore dei casi ci si limita all'informazione del Paese confinante. Qui si evidenzia un'urgente necessità di intervento da parte di tutte le Parti contraenti.

Sezione B: Good Practices

Nell'ambito della politica di agglomerazione, la Confederazione Elvetica sostiene i cosiddetti progetti modello miranti a migliorare la collaborazione negli agglomerati. La definizione di

agglomerato comprende anche gli agglomerati piccoli e medi presenti nel territorio alpino, come Interlaken, Briga, Lucerna, Coira e St. Moritz. Nel quadro del progetto modello di Interlaken, i comuni hanno costituito una conferenza degli agglomerati che garantisce un regolare scambio di informazioni e si è dimostrata un solido partner per il Cantone e la Federazione. Essa ha inoltre elaborato un programma di agglomerazione relativo ai settori insediamenti/trasporti, turismo, economia/lavoro e sport/tempo libero che verrà ora attuato gradualmente. Persegue un approccio analogo il progetto di Brigvina (Briga-Glis, Visp, Naters). Il progetto di Coira e dintorni ha affrontato il tema dei rapporti tra l'agglomerato di Coira e le mete turistiche circostanti. Sulla base di una sistematica analisi di questi rapporti, sono state valutate le esigenze di intervento. Attualmente, il progetto è concentrato sui temi degli insediamenti e dei trasporti. Inoltre, in Svizzera, nell'ambito della gestione integrale dei rischi, gli interventi di pianificazione del territorio esercitano un importante ruolo in vari progetti di protezione contro le inondazioni. Pertanto, lungo la Aa dell'Engelberg, ai fini della prevenzione dei rischi, non solo si sono riparate e rinforzate in alcuni punti le dighe esistenti, ma, come misura centrale di protezione, si è anche prevista l'inondazione controllata di alcune zone selezionate. Inoltre, i proprietari di terreni in zone a rischio vengono indotti ad assumersi una propria responsabilità e ad effettuare interventi di protezione degli immobili. Il progetto riunisce le esigenze di sicurezza contro le inondazioni, la creazione di habitat ecologici e la configurazione di un attraente territorio di ricreazione.

Art. 2, comma 2, lettera c – Salvaguardia della qualità dell'aria

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Nessuna

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

La Comunità Europea non ha risposto alle domande 2 e 3, ma ha fornito dettagli alla domanda 3.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

La Germania e la Francia dichiarano che, benché non siano state adottate misure specifiche per ridurre la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno delle Alpi, le norme vigenti a livello nazionale vengono applicate anche nel territorio alpino, il quale subisce gli impatti negativi dovuti essenzialmente a trasmissioni di sostanze inquinanti su larghe aree.

Parere della CAA:

Nessuna delle Parti contraenti ha adottato misure per evitare il traffico aereo non strettamente necessario (p.es. voli panoramici).

Sezione B: Good Practices

In Austria, le ordinanze emanate dai Länder sulla base della Legge per l'abbattimento delle immissioni atmosferiche prevedono divieti per la circolazione notturna, provvedimenti per i macchinari edili azionati da motori a combustione interna e limiti di velocità sull'autostrada A-10 dei Tauri. Inoltre, i Länder federali attuano programmi di riduzione delle polveri sottili.

Art. 2, comma 2, lettera d – Difesa del suolo

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Gli obiettivi della promozione di un uso parsimonioso del suolo, della limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo, della promozione di tecniche di produzione agricola e forestale rispettose del suolo e del contenimento dell'erosione del suolo non vengono perseguiti a Monaco, dove non esistono attività agricole né forestali. In materia di compromissioni quantitative del suolo, quali l'erosione e la cementificazione, sono tuttora carenti o insufficienti le norme legislative e, in materia di compromissioni qualitative, le attuali norme non coprono tutta la gamma di sostanze inquinanti, in quanto non contemplano ad esempio gli inquinanti organici. Malgrado l'adozione da parte degli Stati alpini di una serie di misure, volte a promuovere un uso parsimonioso del suolo, la prassi è ancora troppo dispendiosa in relazione agli obiettivi della Convenzione.

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

La Comunità Europea non ha risposto alle domande 2, 3, 4 e 5 ma ha fornito dettagli. La Francia non ha illustrato le misure di limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo (domanda 3).

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

L'Austria segnala che, nell'ambito della discussione a livello nazionale, la Convenzione delle Alpi viene utilizzata anche per rafforzare la consapevolezza della frammentazione giuridica esistente a livello di difesa del suolo.

Parere della CIPRA International:

La costruzione di strade forestali riportata dalla Germania, citata come misura per una attività agricola e forestale orientata al rispetto del suolo, nella maggior parte dei casi è in realtà tutt'altro che rispettosa del suolo.

La Germania sostiene che l'attuazione delle disposizioni del Protocollo Foreste montane che mirano alla tutela delle foreste contro i danni, alla salvaguardia delle funzioni protettive dei boschi e all'utilizzo sostenibile della legna, rendono necessario un accesso sufficiente con strade transitabili con mezzi pesanti.

Sezione B: Good Practices

Nel quadro del Progetto Spazio Alpino INTERREG III B – “ClimChAlp”, Germania, Francia, Italia, Austria, Svizzera e Slovenia partecipano all’indagine sugli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio alpino, allo sviluppo di strategie di adeguamento, al miglioramento della gestione dei rischi e alla creazione di una rete transnazionale “Flexible Response Network”.

Dal 1984, l’Osservatorio nazionale dei suoli (NABO) fornisce informazioni sullo stato del suolo in Svizzera, collaborando strettamente con analoghi centri specializzati esteri. Le pubblicazioni dell’osservatorio sono disponibili in Internet. Entro il 2009 è inoltre prevista l’istituzione di una banca dati nazionale delle sostanze nocive, in cui verranno inseriti anche i dati di misurazione dei cantoni.

Art. 2, comma 2, lettera e – Idroeconomia

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Nessuna.

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

La Comunità Europea non ha risposto alle domande 2, 3 e 4 ma ha fornito dettagli mentre le domande 5 e 6 sono rimaste completamente senza risposta. Monaco non ha risposto alle domande 4, 5 e 6, segnalando che non sono pertinenti, data la mancanza di centrali elettriche nel paese.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Nessuno

Sezione B: Good Practices

In Germania, la creazione del vasto “servizio di informazione sui pericoli naturali nelle Alpi” (IAN) e del “servizio di informazioni sulle zone a rischio di alluvioni in Baviera – IÜG” contribuisce ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica. Il concetto di “Difesa sostenibile dalle inondazioni in Baviera”, che comprende anche la sistemazione dei torrenti, e il piano di sviluppo volto tra l’altro alla rinaturalizzazione delle acque e alla costruzione di rampe per i pesci, rappresentano ulteriori pratiche esemplari.

L’Italia sottolinea l’importanza dell’osservatorio “Risorse e Servizi”, che assicura la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, l’accesso alle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, la finalizzazione della raccolta e gestione dei dati al supporto delle decisioni e al monitoraggio dell’efficacia dei programmi di misure attuati.

Art. 2, comma 2, lettera f – Protezione della natura e tutela del paesaggio

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Nessuna

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

La Comunità Europea non ha contrassegnato con una crocetta alcune delle possibilità di risposta offerte alle domande 2 e 3 benché tuttavia abbia fornito informazioni sulla rete NATURA 2000 che consentono di rispondere affermativamente ad alcune domande.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Nessuno

Sezione B: Good Practices

Il progetto "Monitoraggio e gestione delle zone umide inserite in Natura 2000", eseguito nell'ambito del Programma Life dell'UE, ha consentito all'Italia di creare le basi per la tutela e valorizzazione delle zone umide della regione autonoma della Valle d'Aosta, al fine di garantire la loro funzione di riserva biologica per habitat e specie di interesse comunitario e di rifugio intralpino per l'avifauna migratoria. Particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento e alla sensibilizzazione delle amministrazioni locali, dei proprietari dei terreni e degli agricoltori.

Monaco e la Svizzera sono i primi Stati al mondo a registrare la propria biodiversità. Nell'ambito del monitoraggio della biodiversità (BDM) svizzero, circa 200 biologi contano regolarmente gli animali e le piante presenti sul territorio, prelevando i campioni in punti prestabiliti, distribuiti in modo omogeneo in tutta la Svizzera. Questi dati costituiscono una base importante per la futura politica di protezione della natura. Un ufficio per il coordinamento ha il compito di informare la pubblica opinione in merito ai risultati e agli scopi del programma.

Art. 2, comma 2, lettera g – Agricoltura di montagna

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Nessuna

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

Alla domanda 3, la Comunità Europea non ha apposto una crocetta né alla casella relativa al sostegno di aziende in siti estremi né in quella relativa al mantenimento della diversità

genetica delle piante coltivate, sebbene il Regolamento 1257/1999 citato nei dettagli relativo ad indennità compensative di cui al Capo V e a misure agroambientali di cui al Capo VI consenta una risposta affermativa ad entrambi i punti. Monaco non ha risposto ad alcuna delle domande, segnalando che non vi è agricoltura di montagna.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Nessuna

Sezione B: Good Practices

In Austria, i programmi di incentivazione, come il Programma austriaco per lo sviluppo rurale (ÖPFEL) e la direttiva speciale per l'ÖPUL 2000 contribuiscono ad attuare gli obiettivi della Convenzione quadro nell'ambito dell'agricoltura di montagna, grazie ad un'ampia applicazione dell'agricoltura biologica nelle aree montane e la salvaguardia dell'identità paesaggistica culturale sui pendii.

Art. 2, comma 2, lettera h – Foreste montane

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Nessuna

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

La Comunità Europea non ha risposto alla domanda 3. Monaco non ha risposto ad alcuna delle domande, segnalando che non vi sono foreste montane.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Nessuno

Sezione B: Good Practices

In Italia, il programma di assestamento forestale del Parco Regionale Lama del Sesia nella Regione Piemonte costituisce un esempio di gestione sostenibile dell'ambiente. La Direzione foreste della Regione Veneto, in collaborazione con altre regioni del territorio alpino italiano, ha dato vita all'associazione PEFC_ITALIA con lo scopo di promuovere una forma di certificazione volontaria della proprietà forestale secondo i criteri per la gestione forestale sostenibile adottati a livello europeo durante la Conferenza interministeriale di Helsinki nel 1994.

L'Austria, nel quadro del programma per le riserve naturali, ha sinora istituito 180 riserve con una superficie di ca. 8.300 ha.

Art. 2, comma 2, lettera i – Turismo e attività del tempo libero

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Nel Liechtenstein non sono state definite zone di quiete, nelle quali si rinuncia alle attività turistiche, ma è in fase di pianificazione la creazione di zone di quiete per ungulati durante il periodo invernale.

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

La Comunità Europea non ha risposto alla domanda 2 e il Lichtenstein alla stessa domanda non ha fornito dettagli. Inoltre, la Comunità Europea non ha risposto alle domande 3 e 4, ma ha fornito dettagli per entrambe.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Parere della CIPRA International:

La limitazione della pratica delle attività sportive motorizzate in determinate zone e la limitazione, o il divieto, di deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi e di voli panoramici sono attuate in misura insufficiente in diversi Stati. Si richiama a questo proposito l'attenzione sull'impennata dell'utilizzo di veicoli fuoristrada in molti Stati e ai numerosi (diverse dozzine) campi di atterraggio per l'elisci presenti in Svizzera.

La Svizzera riferisce che dei campi di atterraggio sulle montagne sono stati eliminati e che i voli commerciali spesso si effettuano d'inverno, contribuendo così a mantenere il buon livello di addestramento dei piloti ed anche la loro disponibilità a intervenire per i casi di pronto soccorso. Inoltre, è in corso di esame il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica per quanto riguarda le aree di atterraggio di montagna, con l'obiettivo di ottimizzare la rete ed evitare o ridurre i conflitti esistenti. La Germania fa riferimento alle risposte relative agli Art. 15 e 16 del Protocollo Turismo.

Sezione B: Good Practices

Per quanto riguarda l'Austria sono degni di nota i modelli regionali di sviluppo turistico, come il manuale per l'Austria inferiore meridionale, il manuale per la foresta viennese, gli itinerari escursionistici nell'Austria inferiore e il manuale turistico per l'Austria superiore che pongono l'accento su attività turistiche prioritarie, quali il ciclo-escursionismo o l'escursionismo a piedi adeguate alle particolari esigenze e alla qualità dei siti alpini.

Art. 2, comma 2, lettera j – Trasporti

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Monaco ha adottato misure per la lotta all'impatto acustico adeguate all'ambiente urbano che tuttavia non tengono conto della particolare topografia del territorio alpino. Inoltre, Monaco non ha adottato misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente trasferimento dei

trasporti su rotaia né ha creato incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci, poiché il paese non dispone di una stazione ferroviaria adatta al trasporto di merci. Comunque, la stazione del Principato è stata totalmente rinnovata, per renderla idonea al crescente numero di passeggeri. La Risoluzione sulla politica dei trasporti della Repubblica di Slovenia che regola in via di principio la tutela degli ambienti sensibili e l'incentivazione del trasporto ferroviario costituisce una norma giuridica di attuazione della Convenzione nell'ambito dei trasporti ancora in fase di preparazione. Le misure concrete nell'ambito delle strategie settoriali saranno stabilite solo in seguito. Inoltre, la Slovenia non ha adottato misure per ridurre le emissioni prodotte dal traffico nel territorio alpino. In Francia è stata omessa la creazione di incentivi conformi al mercato per ottenere un maggiore trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci. Tali incentivi vengono però introdotti a partire dal dicembre 2007 nell'ambito dell'attuazione del "Grenelle de l'environnement".

b) Eventuali contraddizioni

Il Regolamento 2012/2000 relativo agli ecopunti citato dalla Comunità Europea si riferisce solo al periodo fino al 2003 e pertanto non rappresenta una norma giuridica che attui gli obblighi della Convenzione quadro nell'ambito dei trasporti.

c) Incompletezze

La Comunità Europea non ha risposto alle domande 2, 3, 4 e 5, ma ha fornito dettagli mentre la domanda 6 è rimasta completamente senza risposta.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

L'Austria avverte che la nuova struttura delle Ferrovie di Stato, creata dalla Legge 2003 di strutturazione delle Ferrovie di Stato, deve prima dimostrarsi efficace nella pratica per poterne valutare l'effettivo contributo in termini di trasferimento su rotaia del trasporto di persone e merci.

Parere di CIPRA International

Con la sua risposta la Francia punta in primo luogo alla costruzione del previsto tunnel di base per la linea ferroviaria Lione-Torino. Questa misura potrebbe diventare efficace al più presto tra 15 anni, mentre nel frattempo la Francia trascura la modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria esistente per il trasporto merci transalpino e attribuisce priorità alla costruzione di strade.

La Francia, nel suo parere, segnala che l'ammodernamento del Tunnel del Moncenisio consentirà, a partire dal 2009, l'introduzione dei trasporti combinati e della strada viaggiante. Inoltre, è attualmente in corso di miglioramento il collegamento ferroviario nelle Alpi meridionali a partire da Gap.

Sezione B: Good Practices

L'Austria ha adottato un'ampia gamma di misure sulla base della legge per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, quali divieti di circolazione notturna e divieti settoriali di circolazione degli automezzi pesanti nonché l'introduzione del limite di velocità di 100 km orari su alcune tratte.

Alla luce di un mandato previsto dalla Costituzione federale, la Svizzera intende trasferire una grossa quantità di trasporti pesanti di merci dalla strada alla ferrovia. Una delle principali misure di attuazione di questo obiettivo consiste nella modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, ad esempio mediante la costruzione di nuove gallerie di base al Gottardo, al Ceneri e al Lötschberg. La NTFA garantisce ai trasporti di persone e merci collegamenti nord-sud più brevi, rapidi ed efficienti. La galleria di base del Lötschberg è lunga 34,6 km e ne è previsto l'utilizzo commerciale per il dicembre 2007. La galleria di base del Gottardo, di cui si prevede la messa in servizio nel 2015/2016, sarà lunga 57,4 km. Inoltre, dal 1 gennaio 2001, è stata introdotta la Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) che, costituendo un incentivo conforme al mercato, contribuisce a trasferire il traffico di merci su rotaia ed a ridurre l'impatto ambientale. Con la TTPCP, valida per i veicoli svizzeri ed esteri di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate, viene applicato il principio "chi inquina paga".

Art. 2, comma 2, lettera k –Energia

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

La Francia non ha adottato misure per tener conto della realtà dei costi, ma prossimamente sarà emanato il decreto di attuazione in base all'articolo 28 della Legge programmatica di determinazione degli orientamenti della politica energetica che prescrive l'indicazione del costo completo tenendo conto del loro consumo energetico e del loro costo d'acquisto. Nemmeno Monaco ha adottato misure per tener conto della realtà dei costi.

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

Il Liechtenstein alla domanda 2 non ha illustrato le misure concrete, adottate per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio. La Comunità Europea non ha risposto alle domande 3, 4 e 5, ma ha fornito dettagli.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

L'Austria avverte che i prezzi dell'energia continuano a non tener conto dei costi esterni, in termini di produzione, uso e smaltimento e con riferimento alle emissioni e immissioni specifiche relative a tali processi.

Sezione B: Good Practices

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria (PEARL) in Italia è un esempio di definizione di linee di strategia energetica che mirano all'utilizzo razionale dell'energia, al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas serra mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e pulite di energia.

L'Austria, tra le pratiche esemplari, cita il programma di efficienza energetica Energie Star 2010, le attività dei Länder federali, quali il programma di incentivazione rivolto ai comuni aderenti all'alleanza climatica della Stiria, mediante il quale vengono finanziati soprattutto progetti tesi allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili o al risparmio energetico.

Art. 2, comma 2, lettera l – Economia dei rifiuti

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Nessuna

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

La Comunità Europea non ha risposto alla domanda 2. Ciò vale anche per Monaco, poiché, data la particolare situazione del paese che non ha zone isolate, tale domanda non è stata ritenuta pertinente.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Nessuno

Sezione B: Good Practices

Nella regione italiana del Piemonte, il Consorzio Ecologico Cuneese, del quale fanno attualmente parte 54 comuni della Provincia di Cuneo, effettua una raccolta differenziata dei rifiuti, per così dire “porta a porta”, e provvede allo smaltimento, tenendo conto delle esigenze topografiche del territorio alpino.

2) Obblighi generali ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro

Sezione A: settori da verificare

a) Carenze

Nessuna

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

La Comunità Europea e la Slovenia non hanno contrassegnato alcune alternative di risposta della domanda 9. Per quanto riguarda le domande 10 e 11 ciò non è avvenuto invece da parte dell’Austria, della Comunità Europea e della Slovenia. Alla domanda 16 relativa alle informazioni ottenute dalle altre Parti contraenti in merito ai progetti dai quali possono derivare effetti particolari non hanno dato risposta la Comunità Europea e l’Italia mentre Monaco e l’Austria hanno omesso di specificare le proprie risposte negative. Solo la Comunità Europea non ha risposto alla domande 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Nessuno

Sezione B: Good Practices

La Germania evidenzia il fatto che i problemi transfrontalieri vengono affrontati in gruppi bilaterali o multilaterali di contatto tra la Baviera e i vicini Länder austriaci nell'ambito della Conferenza internazionale del Lago di Costanza e della Commissione per la tutela delle acque del Lago di Costanza.

L'Austria segnala il progetto INTERREG IIB "Potenziali naturali dei territori alpini" (NAB), nell'ambito del quale, con partner provenienti da Germania, Italia, Slovenia e Svizzera, viene sviluppato un sistema innovativo di gestione dei rischi mirante ad una minimizzazione sostenibile dei pericoli naturali, i metodi di valutazione dei rischi specifici di ogni paese vengono raccolti in un procedimento concordato transnazionale e vengono elaborate le linee guida per la gestione funzionale delle foreste montane oltre agli strumenti di analisi e pianificazione per la valutazione dei bacini dei torrenti.

II. Parte speciale

- **Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile**⁷

Con riferimento alla situazione esistente al 31/08/2005 sono tenute a rispondere alle domande relative a questo protocollo la Germania, il Liechtenstein, Monaco, l'Austria e la Slovenia. La Svizzera ha spontaneamente compilato questa parte del questionario pur non essendovi tenuta.

1) Sezione A

a) Collaborazione internazionale

Tutte le Parti contraenti che hanno risposto alle domande relative all'attuazione dell'art. 4 del Protocollo Pianificazione territoriale⁸ ne adempiono le prescrizioni. Quali esempi di collaborazione nelle aree di confine che mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali, l'Austria, la Svizzera e la Slovenia citano i progetti INTERREG A e B. Il coordinamento viene attuato mediante strumenti di pianificazione nazionale. A tale proposito vengono citati i piani e le procedure di assetto territoriale in progetti con prevedibili effetti transfrontalieri da parte della Germania e la Strategia dello sviluppo territoriale della Slovenia nonché la Strategia del turismo sloveno 2002-2006. In Austria la collaborazione internazionale ha effetti solo nell'ambito della pianificazione dei trasporti e per quanto riguarda le aree protette transfrontaliere. La messa in rete dei territori naturali viene indicata anche dal Liechtenstein. Infine, Monaco riferisce che la collaborazione con la Francia funziona bene, sulla base di accordi bilaterali.

Per quanto concerne le forme di collaborazione, viene data complessivamente la priorità ai progetti comuni, al secondo posto si collocano gli accordi bilaterali e al terzo posto vengono indicati gli accordi multilaterali. Il sostegno finanziario, gli altri progetti e i programmi di aggiornamento e training sono menzionati da una minoranza⁹.

b) Difficoltà di attuazione

Alla domanda hanno risposto Germania, Liechtenstein, Monaco, Austria, Svizzera e Slovenia, per cui non vi sono grosse difficoltà di attuazione. Il Liechtenstein segnala però che il vasto sviluppo degli insediamenti fa prevedere problemi a livello di tutela del paesaggio e di messa in rete ecologica. L'Austria rileva che non vi sono indicazioni chiare per l'attuazione del Protocollo sotto forma di un programma concordato tra i Länder federali e che, per una migliore attuazione degli obiettivi intersettoriali, occorre un coordinamento in termini di contenuti, tipo e forma, almeno a livello delle Parti contraenti. Anche la Svizzera ritiene che vi siano potenzialità di attuazione della pianificazione territoriale.

⁷ Di seguito denominato Protocollo Pianificazione territoriale.

⁸ Germania, Liechtenstein, Monaco, Austria, Svizzera e Slovenia

⁹ Indicazioni totali: accordi bilaterali (5), accordi multilaterali (4), sostegno finanziario (3), aggiornamento/training (1), progetti comuni (6), altro (2)

c) Efficacia delle misure

L'efficacia delle misure di attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale è giudicata alta dalla Germania. Il rapporto del Liechtenstein nota un costante miglioramento della qualità dello sviluppo. Monaco dà una valutazione soddisfacente dell'efficacia della pianificazione del territorio urbano, del contributo allo sviluppo economico regionale, dei miglioramenti nel campo dei trasporti e della protezione della natura e del paesaggio, L'Austria sostiene che non è possibile giudicare isolatamente le singole misure di pianificazione territoriale, in quanto sono strettamente connesse con le misure dei diversi protocolli di attuazione.

2) Sezione B: settori da verificare

a) Carenze

Nel Liechtenstein esistono solo in parte strumenti per il coordinamento delle politiche settoriali. A Monaco non esistono affatto strumenti di questo tipo. Nel Liechtenstein e in Austria, gli strumenti esistenti non sono adeguati a prevenire i rischi connessi a usi unilaterali. Il Modello di sviluppo del territorio austriaco (ÖREK) ha carattere di raccomandazione; la pianificazione territoriale si orienta, in via prioritaria, sullo sviluppo economico limitandosi, per lo più, a determinare la pianificazione di localizzazioni economiche, lo sviluppo degli insediamenti e la definizione di zone industriali ed artigianali. Eventuali strumenti integrali vengono applicati solo marginalmente. I diversi procedimenti di valutazione si riferiscono, nella maggior parte, solo a casi singoli e tengono conto in modo insufficiente degli effetti cumulativi. (Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale).

Gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell'elaborazione dei piani e dei programmi nel Liechtenstein solo in parte e a Monaco per nulla. Nel Liechtenstein e nel Principato di Monaco non viene inoltre effettuato un riesame periodico dei piani e dei programmi (Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale).

In Slovenia non vengono al momento promosse misure specifiche per la promozione delle combinazioni di attività creatrici d'impiego. Tuttavia esistono misure di sostegno all'attività collaterale rurale. Nel Liechtenstein non viene attuata una delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili. la costruzione di seconde case non viene limitata né nel Liechtenstein né a Monaco, dove non si attua alcuna conservazione dei siti urbani caratteristici. Nel Liechtenstein non si procede alla conservazione e al recupero del patrimonio architettonico caratteristico. I programmi e i piani di assetto territoriale austriaci non contengono misure riguardanti i trasporti, in quanto non è possibile per ragioni di competenza. In alcuni Länder vengono adottate misure mirate a favore della promozione dell'uso di mezzi di trasporto più ecocompatibili, le quali spesso però si scontrano con le forti esigenze del traffico motorizzato individuale, che anche dal punto di vista del bilancio incidono in misura molto maggiore. A Monaco, i piani e i programmi territoriali non prevedono misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto. Infine, nel Liechtenstein e a Monaco, mancano misure di contenimento del traffico ed eventualmente di limitazione del traffico motorizzato (Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale).¹⁰

¹⁰ Non sono state illustrate ulteriori carenze riguardanti gli articoli 11 e 12 del Protocollo Pianificazione territoriale.

b) Eventuali contraddizioni

L'Austria sostiene che solo dalla Germania le sono pervenute informazioni. Svizzera, Liechtenstein e Slovenia affermano di aver informato puntualmente i paesi confinanti (Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale, domande 13 e 14).

c) Incompletezze

Liechtenstein, Monaco, Austria, Svizzera e Slovenia non hanno risposto alla domanda 13 in cui si chiedeva se vengono considerati i pareri delle altre Parti contraenti dopo averle informate in merito ai progetti con ripercussioni transfrontaliere. Alla domanda 25 relativa all'efficacia delle misure adottate non hanno risposto Austria, Svizzera e Slovenia¹¹.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Parere della CIPRA International riguardo a 1) b) Difficoltà di attuazione:

In tutti gli Stati alpini esistono difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale, il che si traduce in un uso dissipato anziché parsimonioso del suolo. Esiste quindi un'urgente esigenza d'intervento in questo campo.

La Svizzera segnala che le Parti contraenti non hanno indicato grosse difficoltà di attuazione, poiché il questionario chiede soprattutto se vi siano norme formali. Le leggi e i programmi, presenti ovunque, non sempre però danno i risultati auspicati. L'esigenza d'intervento è indubbia.

Parere della CIPRA International riguardo a 1) a) Cooperazione internazionale:

La collaborazione transfrontaliera è uno dei grandi problemi nell'ambito della pianificazione territoriale. A titolo di esempio si può citare la pianificazione dei trasporti, nella quale esiste un enorme fabbisogno d'intervento e che rappresenta un classico esempio di potenziale collaborazione nel quadro della Convenzione delle Alpi.

Per quanto concerne le informazioni circa i progetti con effetti transfrontalieri, la Germania sollecita un processo di consultazione.

Parere del CAA:

Per dare un positivo, simbolico esempio, il territorio del Monte Bianco dovrebbe ricevere un concreto sostegno da parte di Francia, Italia e Svizzera per una rapida attuazione di strumenti e norme di pianificazione territoriale conformi alla Convenzione delle Alpi, al fine di accelerare l'inserimento di detto territorio nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, che viene perseguito dagli enti locali dell'Espace Mont Blanc e dall'organizzazione non governativa Pro Mont Blanc.

¹¹ Sono inoltre rimaste senza risposta la domanda 4 "Forme migliori di collaborazione" (Liechtenstein, Svizzera), la domanda 6 "Adeguatezza degli strumenti esistenti a prevenire i rischi connessi a usi unilaterali e "Esempi" (Slovenia), le domande 9, 3° campo, 11, 12 "Come", 15 e 19 (Liechtenstein), di cui le domande 11, 15 e 19 in quanto irrilevanti, nonché le domande 9, campi da 4 a 8, 11 e 14, le domande da 15 a 18 riguardanti l'attuazione dell'art. 11 del Protocollo Pianificazione territoriale e le domande 19, 20 e 22 concernenti l'attuazione dell'art. 12 del Protocollo Pianificazione territoriale (Monaco), poiché non pertinenti alla luce delle specificità del paese.

3) Sezione C: Good practices

Germania e Austria citano la collaborazione nell'ambito del gruppo di lavoro "Pianificazione territoriale" dell'Euregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein, in cui è stato sviluppato un progetto di sviluppo transfrontaliero per l'Euregione, con criteri per l'insediamento di grossi progetti di commercio al dettaglio.

Per quanto concerne la Germania si menzionano inoltre la disciplina dei trasporti mediante la delimitazione di tre zone, prevista dal programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP; cosiddetto Piano delle Alpi), nonché l'individuazione di una categoria territoriale distinta denominata "Territorio alpino" nel LEP del 1994 con obiettivi che tengono conto delle particolarità dell'arco alpino.

L'Austria pone in rilievo gli studi sulla pianificazione integrata dell'uso del territorio e il management dei bacini idrografici (ILUP).

- **Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo**¹²

Con riferimento alla situazione esistente al 31/08/2005 sono tenute a rispondere alle domande relative a questo protocollo la Germania, il Liechtenstein, Monaco, l'Austria e la Slovenia. La Svizzera ha spontaneamente compilato questa parte del questionario pur non essendovi tenuta.

1) Sezione A

a) Cooperazione internazionale

Tutte le Parti contraenti che hanno risposto alle domande sull'attuazione dell'art. 5 del Protocollo Difesa del suolo¹³ sono a favore della cooperazione internazionale nel campo del monitoraggio del suolo. Germania, Austria e Slovenia, in settori aggiuntivi, nei quali esiste una collaborazione a livello internazionale, citano la creazione di catasti del suolo, la predisposizione e armonizzazione di basi di dati e l'informazione reciproca. Per l'Austria e la Slovenia, è rilevante anche il coordinamento della ricerca per la difesa del suolo. L'unico campo di cooperazione indicato dal Liechtenstein oltre al monitoraggio del suolo riguarda la delimitazione e il controllo delle aree a rischio.

La cooperazione internazionale è gestita in primo luogo mediante i progetti comuni e lo scambio transfrontaliero di esperienze e informazioni, cui seguono le misure di aggiornamento e training e gli accordi multilaterali. Tra le forme di cooperazione non vengono menzionati gli accordi bilaterali e il sostegno finanziario¹⁴.

La forma di cooperazione che funziona meglio è lo scambio di esperienze e informazioni. Liechtenstein e Austria sottolineano l'importanza dei gruppi di lavoro istituzionalizzati per i Länder austriaci nell'ambito delle organizzazioni regionali esistenti, come la Arge Alp o la Arge Alpen Adria. La Germania e la Svizzera ritengono invece sufficiente uno scambio informale. Per la Slovenia, la preparazione e l'esecuzione dei progetti comuni si svolgono egregiamente.

¹² Di seguito denominato Protocollo Difesa del suolo.

¹³ Germania, Liechtenstein, Monaco, Austria, Svizzera e Slovenia

¹⁴ Indicazioni totali: accordi bilaterali (0), accordi multilaterali (2), sostegno finanziario (0), aggiornamento/training (2), progetti comuni (3), altro (3)

b) Difficoltà di attuazione

Germania, Liechtenstein, Monaco e Svizzera non rilevano alcuna difficoltà di attuazione. Ciò non vale invece per l'Austria, dove un marcato frazionamento delle competenze ostacola il coordinamento delle procedure a livello nazionale.

c) Efficacia delle misure

La Germania riferisce che tutte le misure adottate nell'ambito del Protocollo Difesa del suolo sono state realizzate con successo ed efficienza. Anche il Liechtenstein presuppone una notevole efficienza delle misure. Per l'Austria e la Svizzera il quadro si presenta più differenziato. Mentre per l'Austria solo alcune misure si sono rivelate efficaci la Svizzera ritiene che il contenuto del Protocollo Difesa del suolo coincida con quanto previsto dalla legislazione svizzera, che in molti settori è sufficiente ed appropriata. L'attuazione a livello cantonale è in corso, ma è ostacolata da problemi finanziari e dalla carenza di personale. Inoltre la Svizzera individua un'ulteriore difficoltà nel fatto che la difesa del suolo in senso stretto non gode, tra la popolazione, dello stesso sostegno accordato alla protezione delle acque o della natura („There are no panda bears in the soil“). Monaco dichiara infine che, alla luce delle specificità del Principato che comprende un territorio di soli 2 km² quasi interamente urbanizzato, il Protocollo difesa del suolo vi trova scarsa applicazione.

2) Sezione B: settori da verificare

a) Carenze

Gli impegni per un uso parsimonioso del suolo non vengono attuati nel Principato di Monaco, in quanto, date le specifiche condizioni del paese, ciò non è possibile (Art. 7 Protocollo Difesa del suolo).

Ciò vale anche per la conservazione dei suoli in zone umide e torbiere. In Slovenia, tutte le torbiere alte ma solo la maggioranza delle torbiere basse più importanti sono inserite nella rete ecologica NATURA 2000. Gli interventi di ripristino in presenza di drenaggi vengono effettuati solo occasionalmente in Svizzera e nel Liechtenstein per niente. In Germania, i suoli di torbiera vengono impiegati solo in scarsa misura per scopi medicali e per produrre farmaci (Art. 9 Protocollo Difesa del suolo).

Oltre ai rischi sismici, le misure di delimitazione e gestione delle aree di Monaco soggette a rischi di erosione e ad altri rischi non vengono attuate (Art. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo).

In Germania, Liechtenstein, Austria e Slovenia non vengono elaborati e attuati criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci nonché l'utilizzo di pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale. In Germania e in Svizzera, sui terreni alpini, vengono impiegati fertilizzanti minerali e fitofarmaci sintetici, benché in Svizzera non vengano utilizzati fertilizzanti contenenti N e, per quanto riguarda i fitofarmaci sintetici, si tratti solo di erbicidi. Nel periodo in esame, l'uso di tali prodotti in Germania non è stato ulteriormente ridotto, in quanto era già di scarso livello mentre in Svizzera è stato certamente ridotto. In Austria, sui terreni alpini, vengono applicati fertilizzanti minerali, fitofarmaci sintetici e, in Corinzia, fanghi di depurazione, ma in misura molto ridotta. Comunque, nel periodo in esame, l'uso di queste sostanze è calato (Art. 12 Protocollo Difesa del suolo).

In Svizzera, la certificazione della compatibilità ambientale degli additivi chimici e biologici usati per la preparazione delle piste avviene mediante un controllo autonomo dei fabbricanti o degli importatori, eccetto per i prodotti contenenti OGM, ma il Protocollo Difesa del suolo non è ancora in vigore. In Germania, non sono state adottate fino al 2006 misure complete di ripristino relative a danni importanti al suolo e alla vegetazione, ma sono state formulate corrispondenti raccomandazioni per una riparazione completa dei danni. È in corso l'elaborazione di una panoramica completa delle misure adottate. (Art. 14 Protocollo Difesa del suolo).

Nel Liechtenstein manca ancora la registrazione e la catalogazione dei suoli contaminati e delle aree contaminate dismesse nelle zone industriali e commerciali, ma le discariche e i siti di incidenti gravi sono stati rilevati. La Slovenia non esamina le aree contaminate dismesse e le aree dismesse sospette di essere contaminate con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti (Art. 17 Protocollo Difesa del suolo).

Nel Liechtenstein, a Monaco e in Slovenia non sono state istituite aree di osservazione permanente ai fini di una rete alpina di monitoraggio del suolo, nel Liechtenstein a causa delle scarse dimensioni del paese. La Slovenia ha appena iniziato ad istituire un sistema di monitoraggio del suolo. In Austria sono state istituite aree di osservazione permanente solo in parte in siti istituiti nell'ambito dell'inventario sulla salute del suolo. Il coordinamento del monitoraggio del suolo a livello nazionale con altri sistemi di osservazione ambientale nei settori dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna non ha luogo nel Liechtenstein e a Monaco, in Austria non è completo e in Svizzera è in fase di elaborazione (Art.21 Protocollo Difesa del suolo)¹⁵.

b) Eventuali contraddizioni

Nessuna

c) Incompletezze

Per quanto riguarda l'uso di sostanze sui terreni alpini, non vi sono state risposte alla domanda 32 da parte di Monaco che segnala la non pertinenza di questa domanda nell'ambito delle specificità del paese, nonché del Liechtenstein. Alla domanda 38 relativa alle autorizzazioni per la costruzione di piste da sci su terreni instabili non è stata data alcuna risposta dalla Slovenia che non ha risposto nemmeno alle domande 50 e 51 riguardanti le difficoltà di attuazione e l'efficacia delle misure adottate¹⁶.

¹⁵ Non sono state illustrate ulteriori carenze riguardanti gli articoli 2, 6 e 16 del Protocollo Difesa del suolo.

¹⁶ Sono inoltre rimaste senza risposta: la domanda 4 "Cooperazione internazionale" (Monaco), 5 "Forme migliori di collaborazione" (Monaco) e "relativa motivazione" (Liechtenstein e Austria), le domande da 11 a 15 riguardanti l'attuazione dell'art. 8 del Protocollo Difesa del suolo, le domande da 33 a 36 relative all'applicazione dell'art. 13 del Protocollo Difesa del suolo e le domande da 37 a 40 sull'attuazione dell'art. 14 del Protocollo Difesa del suolo (Monaco), in quanto non pertinenti alla luce delle specificità del paese, la domanda 45 "Comparabilità internazionale dei metodi di indagine per la valutazione del potenziale di rischio" (Austria), la domanda 48 "Come" (Slovenia)

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 7:

In tutti gli Stati si può osservare l'espansione degli insediamenti e l'urbanizzazione dei fondovalle. Non si riscontra invece una coerente concentrazione dello sviluppo degli insediamenti all'interno delle aree già urbanizzate. Così ad esempio in Liechtenstein manca una legislazione che prescriva un rapporto parsimonioso con il terreno e il suolo e lo sviluppo degli insediamenti all'interno, mentre ad esempio in Svizzera e in Germania sono vigenti leggi in materia, ma queste non vengono applicate con efficacia.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 9:

In Austria, in base alle attuali disposizioni legislative, la conservazione delle torbiere alte e basse non viene sufficientemente garantita ai sensi dell'articolo 9. Anche la giurisprudenza dei tribunali sulla materia non è conforme con quanto stabilito da questo articolo. . In Liechtenstein sono protette solo le superfici all'interno delle aree protette.

L'Austria non vede alcuna esigenza d'intervento legislativo, poiché le torbiere alte e basse sono comunque tutelate dalle leggi dei Länder in materia di protezione della natura. Il tribunale amministrativo ha negato l'applicabilità indiretta di questa norma e, data l'autonomia garantita ai tribunali austriaci dalla Costituzione, non vi è alcuna possibilità, con decreti o ordinanze, di modificarne la giurisprudenza.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 14:

Nessuna Parte contraente ha potuto constatare danni significativi al suolo e alla vegetazione nelle aree delle piste. Questo non sembra trovare riscontro nella realtà, dal momento che attualmente in molte località, in particolare in relazione all'innevamento artificiale, vengono adottati interventi di livellamento, i quali provocano danni estremamente significativi al suolo e alla vegetazione. A questa conclusione giunge ad esempio anche una ricerca sulle piste da sci dell'Ufficio per la protezione della natura della Baviera, che in oltre 220 aree riscontra danni "rilevanti" o "molto rilevanti". La situazione dovrebbe risultare analoga, o anche peggiore, negli altri Stati contraenti, in cui il ricorso all'innevamento artificiale è in parte ancora più intensivo di quanto non avvenga in Baviera.

3) Sezione C: Good practices

Per la Germania va citato GEORISK, il sistema di informazione e documentazione dell'Ufficio Bavarese per l'Ambiente, nel quale sono rilevati oltre 2000 smottamenti di pendii in base al tipo, all'estensione, all'età e alle condizioni. Inoltre sono state stilate carte dei settori di attività all'interno dei principali insediamenti nelle Alpi bavaresi. Per quanto riguarda l'Ufficio Bavarese per l'Ambiente, occorre altresì menzionare la creazione di un catasto dei comprensori sciistici computerizzato, contenente dati sulle condizioni ecologiche del paesaggio, sulle infrastrutture e sulle misure di miglioramento oltre alla creazione di un catasto delle aree dismesse di tutta la Baviera, nel quale sono attualmente registrati ca. 11.400 vecchi depositi e 5.400 siti. Inoltre la "Alleanza per il risparmio di superfici", formata dal governo bavarese, da associazioni comunali e circa 30 ulteriori partner, ha elaborato una serie di misure per lo sviluppo sostenibile degli insediamenti, tra cui una banca dati di best practice per il risparmio degli spazi.

Gli esempi di pratiche esemplari, citati dall'Austria, riguardano l'incentivazione di una amministrazione agricola che rispetti il suolo attraverso fondi regionali e nell'ambito del programma ambientale ÖPUL, lo stanziamento di fondi di sostegno per un uso del suolo parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente in alcuni Länder, per iniziative nell'ambito dell'Alleanza europea per il suolo, un'offerta regolare di iniziative per l'esame del suolo

nell'Austria inferiore, nell'ambito delle quali gli agricoltori hanno diritto ad uno sconto del 20% sui costi dell'analisi e del 50% sui costi dell'elaborazione del piano di fertilizzazione, nonché il piano generale per l'estrazione di ghiaia dell'Austria superiore, nel quadro del quale vengono delimitate "aree preferenziali per l'idroeconomia" nelle quali non è permessa l'estrazione di ghiaia in presenza d'acqua e nel caso di estrazione all'asciutto bisogna adottare particolari misure di sicurezza.

- **Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio**¹⁷

Con riferimento alla situazione esistente al 31/08/2005 sono tenute a rispondere alle domande relative a questo protocollo la Germania, il Liechtenstein, Monaco, l'Austria e la Slovenia. Questo non riguarda le domande 5, 6, 7, 30, 32 e 34 le quali sono relative ad obblighi di relazione derivanti direttamente dai protocolli. Germania, Liechtenstein e Austria sono comunque tenute a rispondere alle domande 30, 32 e 34. Pur non essendovi obbligata la Svizzera ha spontaneamente compilato la parte del questionario relativa al Protocollo sulla protezione della natura fatta eccezione per le domande 5 e 30. Ugualmente spontaneamente l'Austria ha risposto alle domande 5, 6 e 7 e la Germania alle domande 6 e 7. Questo vale anche per la domanda 5 del questionario nel caso della Slovenia.

1) Sezione A

a) Cooperazione internazionale

Tutte le Parti contraenti che hanno risposto alle domande relative all'attuazione dell'art. 3 del Protocollo protezione della natura¹⁸ collaborano nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio. I temi principali della collaborazione consistono nel rilevamento cartografico, nella messa in rete dei biotopi e nell'osservazione sistematica della natura e del paesaggio. A livello internazionale, esiste anche un'ampia cooperazione nel campo dell'istituzione, gestione e controllo delle aree protette, della definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici, e delle altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, compresa la definizione di criteri comparabili. Al terzo posto si colloca la ricerca¹⁹.

Tra le forme di cooperazione, la preferenza va complessivamente ai progetti comuni e alle altre collaborazioni. Vengono citati ad esempio il finanziamento dello studio della Rete delle Aree Protette Alpine "Rete ecologica transfrontaliera" (segnali alpini 3) da parte della Germania, la collaborazione specialistica nell'ambito della Arge Alp da parte dell'Austria e lo scambio transfrontaliero di informazioni e conoscenze da parte di Liechtenstein e Svizzera. Al secondo posto si collocano gli accordi bilaterali e multilaterali. Il sostegno finanziario e i programmi di aggiornamento e training vengono citati solo da una minoranza²⁰.

¹⁷ Di seguito denominato Protocollo Protezione della natura.

¹⁸ Germania, Liechtenstein, Monaco, Austria, Svizzera e Slovenia

¹⁹ Indicazioni totali: rilevamento cartografico (4), aree protette (3), messa in rete dei biotopi (4), pianificazione paesaggistica (3), prevenzione/riequilibrio di compromissioni (2), osservazione sistematica (4), ricerca (2), altre misure (3)

²⁰ Indicazioni totali: accordi bilaterali (3), accordi multilaterali (3), sostegno finanziario (2), aggiornamento / training (1), progetti comuni (4), altre forme di cooperazione (4)

Germania, Liechtenstein, Monaco, Austria e Svizzera dichiarano che la collaborazione transfrontaliera locale, basata su contatti personali, è quella che funziona meglio. Germania e Austria prevedono risultati positivi anche per i progetti organizzati con rigore.

b) Difficoltà di attuazione

Mentre Germania e Liechtenstein non hanno riscontrato difficoltà di attuazione, l'Austria riferisce che l'attuazione del Protocollo Protezione della natura comporta una spesa considerevole e notevoli sforzi personali, soprattutto per gli inventari di cui all'Allegato I. Anche in Slovenia esistono difficoltà di attuazione a livello di comunicazione e controllo delle disposizioni, di finanziamento e in altri settori. Le difficoltà di attuazione, constatate dal Principato di Monaco, derivano dalla necessità di conciliare le prescrizioni del Protocollo Protezione della natura con le caratteristiche geografiche e urbanistiche del Principato. Monaco rimanda alla riserva posta all'atto della ratifica del presente Protocollo.

c) Efficacia delle misure

La Germania ritiene molto efficaci le misure adottate ai fini dell'attuazione del Protocollo Protezione della natura. In Austria, le misure adottate sono solo in parte molto efficaci, ma per il resto non sono sufficientemente valutabili, in quanto ciò è possibile solo dopo un certo periodo. Ad esempio i risultati del monitoraggio, effettuato nei territori Natura 2000 consentiranno questa valutazione. Anche in Svizzera si può in generale affermare che le misure previste dalla legge sono efficaci, ma attualmente non è ancora possibile una vera valutazione dell'efficacia. Il monitoraggio della biodiversità svizzera e i controlli dei risultati degli inventari dei biotopi fanno sperare che in futuro l'efficacia delle misure adottate sarà riconoscibile. Infine, una valutazione dell'efficacia delle misure del Protocollo Protezione della natura non è possibile attualmente nemmeno in Slovenia, poiché il relativo sistema giuridico è stato appena creato.

2) Sezione B: settori da verificare

a) Carenze

Il Liechtenstein non ha promosso l'istituzione o il mantenimento di parchi nazionali, poiché non delimita superfici degne di protezione sufficientemente estese. Monaco non ha esaminato le condizioni di compensazione delle particolari prestazioni rese dalla popolazione locale, in conformità al diritto nazionale (Art. 11 Protocollo Protezione della natura).

In Svizzera, l'armonizzazione degli obiettivi e delle misure in funzione delle aree protette avviene solo a tratti (Art. 12 Protocollo Protezione della natura).

La Germania, nel periodo considerato, non ha promosso la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, poiché la vicina Austria è attiva in questo campo. Nemmeno la Slovenia promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, ma le consente. In Svizzera, dopo la reintroduzione viene controllato e, se necessario, regolato lo sviluppo delle specie animali ma non delle specie vegetali. Il Principato di Monaco non promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone (Art. 16 Protocollo Protezione della natura).

A Monaco non sono state emanate disposizioni nazionali che garantiscono che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano

comparse in modo naturale per un periodo storico accertato (Art. 17 Protocollo Protezione della natura).²¹.

A Monaco non esistono nemmeno norme giuridiche che, prima del rilascio di organismi mutati geneticamente, prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente (Art. 18 Protocollo Protezione della natura).

b) Eventuali contraddizioni

La Slovenia dichiara che gli accordi multilaterali non rientrano tra gli strumenti che meglio descrivono la cooperazione, sebbene la cooperazione nel quadro di Natura 2000, cui il paese in quanto membro dell'UE partecipa, si basa su un accordo multilaterale (Art. 3 Protocollo Protezione della natura, domanda 2).

Il Liechtenstein dichiara che, ai fini dell'elaborazione di liste per tutta l'area alpina, ha indicato le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico. Un semplice rimando ai fondamenti di legge di tali liste non costituisce una prova dell'indicazione, effettuata da parte dell'Austria e della Germania al Segretariato Permanente . (Art. 14 Protocollo Protezione della natura, domanda 32).

c) Incompletezze

Il Liechtenstein, a questa domanda, non ha concretizzato l'inventario dei biotopi degni di protezione all'interno degli insediamenti. La Slovenia, alla domanda 35, non ha illustrato le eccezioni autorizzate ai divieti di prelievo e di commercio, ma si è limitata a fare riferimento all'attuazione delle Direttive CEE. La Slovenia non ha risposto alla domanda 40 riguardante il controllo e la regolazione delle specie animali e vegetali dopo la relativa reintroduzione. La risposta data dal Liechtenstein alla domanda 45, secondo cui l'efficacia delle misure adottate per l'attuazione del Protocollo Protezione della natura riveste una notevole importanza non consente alcuna valutazione dell'efficacia. Anche Monaco ha lasciato questa domanda senza risposta²².

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Parere della CIPRA International riguardo agli art. 7 e 8:

Questi articoli sono attuati da tutte le Parti contraenti. Ad esempio in Austria non tutte le leggi per la protezione della natura dei Länder federali contengono disposizioni che prevedono una pianificazione paesaggistica ai sensi degli Art. 7 e 8 del Protocollo per la Protezione della natura. In Liechtenstein nei piani d'utilizzazione non vengono specificamente individuate aree paesaggisticamente sensibili. Molti elementi paesaggistici meritevoli di protezione si trovano all'interno di zone edificabili sovradimensionate e nel "restante territorio comunale", il quale viene trattato quale "zona di gestione differenziata" (cioè convertibile previa autorizzazione in

²¹ Non sono state illustrate ulteriori carenze riguardanti l'art. 15 del Protocollo Protezione della natura.

²² Sono inoltre rimaste senza risposta: domanda 2 "Quando" (Liechtenstein), domanda 4 "Dettagli" (Liechtenstein, Svizzera, Slovenia), domande da 17 a 19 riguardanti l'attuazione dell'art. 10 del Protocollo Protezione della natura (Monaco), in quanto non pertinenti alla luce delle specificità del paese, domanda 24 "Risultato dell'esame, misure" (Slovenia), , domanda 33, campo 2 (Monaco), domanda 37 "Chiarimento di altri termini" (Monaco, Svizzera, Slovenia), domanda 39 "Criteri per la reintroduzione e la diffusione delle specie selvatiche autoctone (Monaco), in quanto non pertinente alla luce delle specifiche caratteristiche del paese e "Dettagli" (Germania), domanda 41 "Eccezioni" (Svizzera, Slovenia).

zona edificabile) ai prezzi corrispondenti. Il Programma di sviluppo per la natura e l'agricoltura è in via di elaborazione da anni, ma proprio a causa di tali conflitti non si hanno sostanziali progressi.

L'Austria obietta che la critica delle leggi dei Länder federali in materia di protezione della natura è eccessivamente generica, tanto da rendere difficile una risposta concreta.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 13:

Una "conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali" viene garantita in Austria dalle norme di tutela ambientale non senza significative limitazioni. In base alle leggi per la protezione della natura dei Länder federali, interventi in tali aree possono essere regolarmente autorizzati se ad altri interessi pubblici viene attribuita un'importanza superiore rispetto agli interessi della protezione della natura.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 16:

Alcune Parti contraenti manifestano le proprie difficoltà nella reintroduzione e nella diffusione di specie animali selvatiche. La Svizzera è impegnata in un'azione di allentamento dello status di specie protetta del lupo da parte della Convenzione di Berna (!) al fine di legalizzare l'abbattimento di lupi.

La Svizzera dichiara essersi impegnata per ottenere uno status di specie protetta unitario per i lupi in tutta Europa. Tutti gli abbattimenti di capi effettuati sinora in Svizzera erano legali ai sensi del diritto sia internazionale che nazionale.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 16:

In Slovenia il lupo e l'orso bruno sono presenti con consistenti popolazioni al di fuori delle Alpi nella catena delle Alpi Dinariche. Sporadicamente orsi e lupi migrano attraverso due corridoi verso le Alpi slovene. In base agli attuali piani forestali e di gestione della fauna selvatica tale migrazione è prevista, ma non invece una durevole colonizzazione delle Alpi slovene da parte dell'orso e del lupo. Se queste specie dovessero insediarsi a lungo termine nelle Alpi, potrebbero essere abbattute.

3) Sezione C: Good practices

Per quanto riguarda la Germania, va citata l'elaborazione di un programma di tutela delle specie e dei biotopi che copre l'intero territorio alpino della Baviera. Fanno parte di questo programma il progetto eseguito con il club alpino tedesco dal titolo "Sci-alpinismo rispettoso dell'ambiente", il progetto INTERREG III B "Living space network", nell'ambito del quale vengono elaborate strategie transfrontaliere di messa in rete per le acque e gli habitat dei pipistrelli e il progetto INTERREG III A "Istituzioni didattiche transfrontaliere sull'ambiente nel Karwendel".

L'Austria pone in evidenza l'istituzione nel 2002 del Parco Nazionale Gesäuse nella Stiria, il progetto LIFE "Wildflusslandschaft Tiroler Lech" dedicato al fiume Lech in Tirolo nonché il fatto che la Carinzia, con la sua cosiddetta "Legge precauzionale in materia di ogm", ha un ruolo di precursore nell'ambito della disciplina giuridica del rilascio di organismi geneticamente modificati, che ha ottenuto anche l'approvazione della Commissione UE. Tale legge precauzionale della Carinzia, gazzetta ufficiale nazionale n. 5/2005, persegue l'obiettivo di garantire da un lato la possibilità di gestire le risorse naturali senza ricorrere alla tecnica genetica e, dall'altro, di mantenere le specie animali e vegetali selvatiche e i loro habitat naturali in zone particolarmente protette da un'apposita legislazione di protezione della natura.

- **Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna²³**

Con riferimento alla situazione esistente al 31/08/2005 sono tenute a rispondere alle domande relative a questo protocollo la Germania, il Liechtenstein, Monaco, l'Austria e la Slovenia. La Svizzera ha spontaneamente compilato questa parte del questionario pur non essendovi tenuta.

1) Sezione A

a) Cooperazione internazionale

Per quanto concerne la cooperazione internazionale nell'ambito delle misure previste dall'art. 6 del Protocollo Agricoltura di montagna, tutte le Parti contraenti che hanno risposto alle domande relative all'attuazione di tale disposizione²⁴ presentano ancora potenzialità di attuazione. Tuttavia, in nessun rapporto, viene dimostrato l'esercizio di attività in tutti i settori affrontati.

La cooperazione internazionale si svolge prevalentemente attraverso altre forme di cooperazione, tra le quali vengono citati lo scambio di informazioni in occasione di convegni e la collaborazione con organizzazioni regionali, come la Arge Alp e il COTRAO o con strutture regionali di cooperazione, come la Conferenza delle Alpi Franco-Italiana (CAFI). In secondo luogo vengono indicati i settori di aggiornamento/training e i progetti comuni, seguiti dagli accordi multilaterali e dal sostegno finanziario.²⁵

Quelli che funzionano meglio sono i progetti comuni, tra cui vengono posti in rilievo i progetti INTERREG grazie al loro incentivo finanziario e alla chiara strutturazione, improntata all'efficienza.

b) Difficoltà di attuazione

Germania, Francia e Liechtenstein non riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna. Lo stesso non si può dire di Austria e Slovenia. In Austria il ricavo delle vendite dei prodotti agricoli ha subito un calo a causa delle modifiche strutturali della politica agricola comunitaria e la percentuale di reddito proveniente direttamente dalla produzione scende continuamente, con una conseguente dipendenza sempre maggiore dell'agricoltura di montagna dai finanziamenti. Sarebbe d'aiuto, in questo caso, un'applicazione meno rigorosa delle politiche di promozione della concorrenzialità da parte dell'Unione Europea per poter promuovere i prodotti delle zone montane. In Slovenia finora i sostegni all'agricoltura di montagna sono stati fortemente limitati dal bilancio statale. Con l'ingresso nell'UE i sostegni vengono cofinanziati dal fondo EAGGE.

c) Efficacia delle misure

In Germania la struttura dell'agricoltura di piccole e medie dimensioni è finora rimasta relativamente stabile, il che viene considerato un indicatore dell'attrattiva dell'habitat alpino.

²³ Di seguito denominato Protocollo Agricoltura di montagna.

²⁴ Germania, Francia, Liechtenstein, Austria e Slovenia

²⁵ Indicazioni totali: accordi bilaterali (2), accordi multilaterali (3), sostegno finanziario (3), aggiornamento/training (4), progetti comuni (4), altro (5)

Le misure, adottate nel Liechtenstein per l'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna contribuiscono nel complesso allo sviluppo sostenibile del territorio montano.

Anche l'Austria valuta positivamente l'efficacia delle misure adottate nell'arco alpino per l'agricoltura di montagna. L'aumento dei fondi registrato dopo l'adesione dell'Austria all'UE ha apportato una maggiore compensazione degli svantaggi cui è soggetta l'agricoltura in ambito montano ed ha consentito di promuovere la diversificazione di molte aziende dell'area alpina. Tuttavia gli effetti a lungo termine si possono valutare solo su un periodo più lungo.

Per valutare le misure di politica agraria, la Svizzera rimanda ai lavori di ricerca dell'amministrazione federale e all'annuale rapporto dell'Ufficio Federale dell'Agricoltura che dedica ampio spazio alla regione di montagna. Anche la Slovenia riferisce che l'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna si svolge con successo.

2) Sezione B: settori da verificare

a) Carenze

In Austria non si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale culturale, poiché la pianificazione territoriale è suddivisa in più ambiti di competenza. Inoltre non esistono mappe delle zone a rischio per tutto il territorio. Nel Liechtenstein, data la secondaria importanza economica, l'agricoltura non ha la priorità nella destinazione dei terreni. Inoltre, nel Liechtenstein, non vengono adottate misure particolari per la conservazione delle fattorie tradizionali (Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna).

Nel Liechtenstein, le razze tradizionali di animali domestici sono troppo poco incentivate, poiché viene ancora applicata la vecchia legge sull'allevamento (Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna).

L'Austria, promuovendo azioni pubblicitarie sui prodotti di origine montana, incontra i limiti posti dal regime antitrust dell'UE (Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna).

All'atto dell'introduzione di limitazioni della produzione, in Austria e Slovenia, non si è tenuto conto delle esigenze particolari dell'agricoltura di montagna sostenibile. In Austria, il contingentamento del latte è stato introdotto negli anni 1975-78 e le successive modifiche non presentano un approccio appropriato alla promozione delle zone montane. Tuttavia, l'Austria si nell'ambito della PAC, è uno dei pochi sostenitori del mantenimento del contingentamento del latte, poiché rappresenta l'unica garanzia che le aree montane possano mantenere le proprie quote di produzione, conseguite in base al contingentamento (Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna).

Nel Liechtenstein la silvicoltura adatta alla natura non viene incentivata come base di reddito complementare delle aziende agricole e come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura, poiché il 90 % dei boschi appartiene al settore pubblico. Le lacune esistenti nella gestione dei danni causati dagli ungulati fanno sì che anche qui l'attività di pastorizia e di popolamento di selvaggina non viene regolamentata in maniera tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo (Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna).

Per quanto riguarda le misure di miglioramento delle condizioni di vita degli addetti alle attività agricole e forestali, in Germania, Francia e Slovenia esistono ancora potenzialità nel campo

dei trasporti e in Slovenia anche nel campo delle costruzioni e ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali (Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna).²⁶.

b) Eventuali contraddizioni

L'Austria dichiara che la cooperazione internazionale nel campo dell'agricoltura di montagna non è basata su accordi multilaterali, sebbene la collaborazione nell'ambito nel quadro della PAC si basi su un accordo di quel tipo (Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna, domanda 4).

c) Incompletezze

La Francia non ha risposto alla domanda 26 relativa all'efficacia delle misure adottate per l'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna²⁷.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 7:

In Slovenia non ci sono programmi specifici per l'incentivazione dell'agricoltura di montagna.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 10:

La conservazione della diversità genetica viene incentivata da singoli Stati. Mancano però programmi per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dalle tradizionali razze di animali d'allevamento e di piante coltivate.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 13:

Il sistema di per sé pur sensato dei pagamenti diretti esistente in Svizzera, si dimostra in relazione all'allevamento ovino non sostenibile, in quanto porta gravi danni in conseguenza del pascolo eccessivo.

La Svizzera avverte che tale sistema attualmente è sottoposto ad esame.

3) Sezione C: Good practices

Nelle Alpi tedesche, la promozione di coltivazioni compatibili con l'ambiente e adatte ai siti si deve al Programma bavarese di protezione del paesaggio rurale. Vengono altresì citati la promozione di iniziative di commercializzazione regionale, i programmi bavaresi di garanzia di qualità e di origine, come "Geprüfte Qualität – Bayern" (qualità controllata – Baviera) e "Öko Qualität garantiert – Bayern" (qualità ecologica garantita – Baviera), la creazione del caseificio dell'Oberammergau con degustazione e vendita diretta al pubblico, primo caseificio di questo tipo in Germania.

L'Austria menziona il Programma per l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, estensiva e protettiva dello spazio vitale naturale (ÖPUL), il programma di recupero delle malghe per la riconversione degli alpeggi in pascoli della Carinzia, il partenariato dei centri di formazione in ambito agricolo tra Tirolo, Alto Adige e Trentino, nonché le "direttive per una concimazione appropriata" del Consiglio tecnico per la fertilità e la protezione del suolo

²⁶ Non sono state illustrate ulteriori carenze riguardanti l'art. 14 del Protocollo Agricoltura di montagna.

²⁷ Inoltre non è stata data risposta alle seguenti domande: 4 "Forme migliori di cooperazione" (Francia), e "relativa motivazione" (Francia, Liechtenstein), 11 "Criteri" (Francia), 18 "Come" (Francia), e 21 "Come" (Francia).

che forniscono agli agricoltori materiali di consultazione che consentono di stimare i proventi e stabilire di conseguenza la concimazione delle principali sostanze.

Per quanto riguarda la Slovenia, va segnalato il Programma Sviluppo globale delle aree rurali e del recupero dei villaggi (CRPOV).

- **Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane²⁸**

Con riferimento alla situazione esistente al 31/08/2005 sono tenute a rispondere alle domande relative a questo protocollo la Germania, il Liechtenstein, l'Austria e la Slovenia. La Svizzera ha spontaneamente compilato questa parte del questionario pur non essendovi tenuta.

1) Sezione A

a) Cooperazione internazionale

Esistono ancora potenzialità di attuazione delle misure previste dall'art. 4 del Protocollo Foreste montane nel campo della cooperazione internazionale. Fatta eccezione per il Liechtenstein, nessun rapporto segnala attività in tutti i settori affrontati.

La cooperazione internazionale si svolge in prevalenza tramite progetti comuni, seguiti da aggiornamento/training²⁹.

Quelli che funzionano meglio sono lo scambio di esperienze in occasione di convegni e i progetti comuni, tra cui vengono posti in rilievo i progetti INTERREG grazie al loro incentivo finanziario.

b) Difficoltà di attuazione

Germania, Liechtenstein, Svizzera e Slovenia non riscontrano alcuna difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane. Anche l'Austria non vede grosse difficoltà, ma, in molte zone dell'Austria, l'adeguamento della consistenza degli ungulati alla capacità di carico dei biotopi rappresenta una grossa sfida. Anche i pascoli boschivi e le problematiche legate alla proprietà dei boschi, come le comunità agroforestali e le piccole proprietà private, sono considerati un problema. I valori di inquinamento dell'aria per l'ozono superano i limiti in quasi tutto il territorio, per gli ossidi di azoto si trovano al di sopra dei valori limite previsti per la protezione durevole degli ecosistemi boschivi solo nel fondovalle. Soprattutto nella zona delle Alpi del nord l'immissione di azoto causata dalle precipitazioni si colloca al di sopra dei valori critici.

c) Efficacia delle misure

L'efficacia delle misure adottate per l'attuazione del Protocollo Foreste montane è valutata positivamente da tutte le Parti contraenti. In Austria la quota di boschi invecchiati si è ridotta grazie alle misure di risanamento. Inoltre sta aumentando l'uso produttivo dei boschi aventi funzione protettiva. Vi si collegano misure di ringiovanimento che consentono un costante miglioramento della funzione protettiva dei boschi. Il bosco, infatti, contribuisce in misura maggiore rispetto al passato, a garantire un adeguato reddito ai piccoli proprietari boschivi. In

²⁸ Di seguito denominato Protocollo Foreste montane.

²⁹ Indicazioni totali: accordi bilaterali (1), accordi multilaterali (2), sostegno finanziario (1), aggiornamento/training (3), progetti comuni (5), altro (1)

Svizzera, per mancanza di dati, non si può ancora stabilire con certezza se sarà possibile apportare miglioramenti su tutte le superfici che lo richiedono. I dati vengono attualmente prelevati nell'ambito del progetto SilvaProtectCH.

2) Sezione B: settori da verificare

a) Carenze

Per quanto concerne la considerazione delle finalità del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche esistono ancora potenzialità. Ciò vale per la Germania in relazione alla riduzione delle emissioni di NO_x e O₃. I miglioramenti dipendono in maniera decisiva dalle norme dei settori di competenza della Comunità Europea. Per quanto riguarda la reintroduzione dei predatori, si attendono innanzitutto i risultati relativi alla lince nella foresta bavarese. Nel Liechtenstein, non si è ancora ottenuta la riduzione della popolazione di ungulati ad un numero sostenibile per il bosco. L'Austria non ha adottato misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico specificatamente adeguate alle foreste montane né sufficienti misure di riduzione dei danni da scortecciamento provocati dalla selvaggina. L'attuazione delle relative misure legali sulla caccia e le modifiche da esse derivanti richiedono tempo. Inoltre, anche qui le misure di regolamentazione della selvaggina non vengono armonizzate con altre Parti contraenti, mentre le misure di reintroduzione dei predatori, di limitazione dei pascoli boschivi, di potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile e di garanzia della disponibilità di personale qualificato per la silvicoltura sono state in parte attuate, ma i risultati non sono ancora visibili ovunque. In Slovenia non sono state adottate misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico, di contenimento delle popolazioni di ungulati e di potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile. La riduzione delle popolazioni di ungulati a livelli sostenibili, fatta eccezione per la Germania, costituisce un problema per tutte le Parti contraenti che hanno risposto alla domanda. (Art. 2 Protocollo Foreste montane).

In Slovenia non vengono attuati progetti di gestione e miglioramento delle foreste montane, poiché, in questo paese, l'economia forestale si basa su vasti programmi che prevedono apposite pianificazioni per speciali aree boschive (Art. 6 Protocollo Foreste montane).

In Svizzera, è in corso l'istituzione di riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti. Attualmente, la percentuale di superficie boschiva del 10%, cui mira la Confederazione, non è ancora stata raggiunta, ma le maggiori carenze non riguardano le foreste montane, bensì i boschi del centro del paese. Nelle riserve forestali naturali istituite in Austria e Svizzera non sono ancora rappresentati tutti gli ecosistemi forestali montani. In Germania e Slovenia, l'istituzione delle riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata non avviene grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine. Per l'istituzione di riserve forestali naturali transfrontaliere, l'Austria non collabora nella misura necessaria con altre Parti contraenti. In Germania e Slovenia, non sussiste un fabbisogno di riserve forestali naturali transfrontaliere. (Art. 10 Protocollo Foreste montane).

In Svizzera e Slovenia, attualmente non è garantita alcuna sufficiente incentivazione dell'attività forestale che tenga conto delle condizioni economiche sfavorevoli e delle prestazioni dell'economia forestale di montagna. In Svizzera, i fondi effettivamente disponibili per il mantenimento della funzione protettiva delle foreste montane sono troppo scarsi. Dopo l'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria del 2008, i cantoni saranno risarciti globalmente per le difficili condizioni economiche. In Germania, la proprietà forestale non ha diritto in generale ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi previsti dalle norme giuridiche. Tuttavia, in Germania, esistono sufficienti possibilità di

incentivazione di tutti i tipi di proprietà forestale che consentono la cura e il risanamento delle foreste protette. È previsto un credito di compensazione per le eventuali riduzioni dei ricavi o le spese supplementari, subite per l'adozione di determinate misure economiche nelle foreste protette. Tale credito è previsto altresì nel settore della tutela della natura per le prestazioni che superano quelle rientranti negli obblighi previsti dalle norme giuridiche. In Austria per la manutenzione e il miglioramento delle foreste con funzione protettiva opera il programma "Initiative Schutz durch Wald" (ISDW) (Iniziativa tutela tramite foresta), parte integrante del Programma per lo sviluppo rurale 2007-2013. ISDW dovrebbe contribuire tra l'altro ad una rafforzata motivazione per la gestione di foreste con funzione protettiva in particolare tramite un'adeguata compensazione conformemente al Protocollo Foreste montane. Non sussiste tuttavia un diritto alla sovvenzione. Gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione non sono stati creati in Germania e in Austria solo in parte. Nel Liechtenstein, in sede di finanziamento, oltre ai benefici economico-politici per l'intera popolazione, non si tiene conto anche dei benefici dei singoli (Art. 11 Protocollo Foreste montane).³⁰

b) Eventuali contraddizioni

L'Austria e la Slovenia dichiarano che la cooperazione internazionale nel campo delle foreste montane non è basata su accordi multilaterali, sebbene la collaborazione nel quadro della PAC si basi su un accordo di quel tipo (Art. 4 Protocollo Foreste montane, domanda 4).

L'Austria sostiene di provvedere all'utilizzo economico delle foreste montane in modo accurato e rispettoso, ma dichiara anche che puntualmente ancora si riscontrano danni dovuti all'esbosco a causa di uno sfruttamento non effettuato in maniera sufficientemente "dolce" (Art. 7 Protocollo Foreste montane, domanda 12).

c) Incompletezze

Nessuna sostanziale³¹.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Il Liechtenstein propone di elaborare un documento di principio che affronti le questioni dell'equilibrio degli interessi tra la protezione della natura, la caccia e l'economia forestale che serva come base per un processo di discussione sul tema in tutte le Alpi. Il Gruppo di Verifica constata che specialmente in questo campo una coordinazione è necessaria affinché siano formulati obiettivi comuni.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 2:

La Germania sostiene che le misure di riduzione della popolazione di ungulati attualmente esistenti hanno successo.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 2:

Un altro grave problema è costituito dalla fruizione del bosco di montagna per scopi ricreativi. La maggior parte delle Parti contraenti non ha alcuna risposta a tale problema. Sempre nuove

³⁰ Non sono state illustrate ulteriori carenze riguardanti l'art. 5 del Protocollo Foreste montane.

³¹ Tuttavia non è stata data risposta alle seguenti domande: 4 "forme migliori di cooperazione" (Svizzera), e "relativa motivazione" (Austria, Svizzera) 5 "Organi competenti" (Liechtenstein), 17 "quanti, quota" (Svizzera) e 24 "Strumenti" (Liechtenstein).

attività sportive e ricreative mettono a dura prova il bosco. Come esempio recente si può citare la pressione sui popolamenti di gallo cedrone esercitata dalla pratica delle escursioni con racchette da neve.

La Germania sostiene che, salvo poche eccezioni a livello regionale, il maggiore utilizzo delle foreste montane per scopi ricreativi non comporta massicci danni per le foreste. Occorre invece prestare attenzione ai conflitti d'interessi tra i vari gruppi d'interesse, come quelli degli escursionisti e degli appassionati di mountain bike. In futuro, occorrerà sviluppare progetti di indirizzo che contribuiscano a decentrare le attività ricreative, garantendo così la tutela degli habitat naturali sensibili.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 6:

Le disposizioni relative al disboscamento della legge forestale austriaca non assicurano di per sé una coerente attuazione di questo articolo. La suprema autorità forestale esprime nette riserve in merito ad un'immediata applicazione. In considerazione della finalità, volta alla prevenzione di pericoli naturali, e della chiarezza del testo, una coerente attuazione si può tuttavia garantire solo attraverso un'immediata applicazione.

L'Austria rimanda al manuale di attuazione della Convenzione delle Alpi, pubblicato dal Ministero dell'Ambiente, in base al quale la funzione protettiva delle foreste montane non è posta a rischio da misure di disboscamento che vengono autorizzate solo in presenza di un particolare interesse pubblico³².

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 6:

Anche in Germania non tutti i boschi di protezione vengono conservati, poiché su piccola scala vengono concesse autorizzazioni per il disboscamento di boschi di protezione. I progetti per lo svolgimento dei Campionati del mondo di sci a Garmisch-Partenkirchen prevedono ad esempio il disboscamento di 5.000 m² di bosco di protezione.

La Germania precisa che il disboscamento dei boschi di protezione è possibile solo in casi eccezionali, in cui non si temano svantaggi per la funzione protettiva. Inoltre, l'art. 14 del Protocollo Difesa del suolo consente in casi eccezionali il rilascio di autorizzazioni per la costruzione e la pianificazione di piste da sci anche in foreste con funzioni protettive.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 7:

Mentre il Protocollo Foreste montane esige qui la messa a dimora di specie arboree idonee ai siti, la normativa austriaca contenuta nella legge forestale prevede solo che siano "adatte al sito", espressione decisamente più limitata e non corrispondente agli obiettivi e a questo particolare aspetto dell'Art. 7.

L'Austria nota che la legge forestale prevede che il rimboschimento venga effettuato innanzitutto tramite il ringiovanimento boschivo. Si può quindi supporre che normalmente si formi un patrimonio di specie arboree adatte al sito.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 7:

In Germania viene spesso trascurata una gestione che garantisca il rispetto del patrimonio forestale. Vengono così incentivate strade forestali transitabili ai veicoli pesanti piuttosto che piste per il traino dei tronchi.

³² Nota. Gli autori del manuale di attuazione forniscono diversi pareri legali riguardo alla diretta applicazione dell'art. 6, comma 1 del Protocollo Foreste montane, ma negano che sia possibile

La Germania invita a considerare che, senza una sufficiente apertura di strade percorribili con i mezzi pesanti, la salvaguardia, la cura, il ringiovanimento e il risanamento delle foreste montane non saranno possibile. Mediante un processo di confronto degli aspetti economici, forestali e edili, dei criteri di sicurezza e degli effetti per la salvaguardia della natura, vengono individuate soluzioni sostenibili per la promozione di un apposito progetto. Vengono promossi esclusivamente sentieri, creati in conformità ai criteri di una corretta gestione, previsti dalla legge sulle foreste della Baviera, tra i quali rientra anche lo sfruttamento ecologico. In Baviera non viene promossa la costruzione di piste per il traino dei tronchi, ma dal 2007 probabilmente per la gestione forestale si potrà promuovere anche una cosiddetta strada di accesso, di scarsa ampiezza e transitabile con i mezzi pesanti.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 9:

In Slovenia si constata un'eccessiva costruzione di strade forestali, addirittura all'interno del Parco nazionale del Triglav – così ad esempio la strada Martuljk-Jaseni, che è stata costruita senza consultare il Parco nazionale o la popolazione interessata, e ha prodotto significativi effetti negativi.

La Slovenia dichiara che la viabilità è utile al mantenimento della stabilità ecologica delle foreste montane e che sinora non vi è stato un eccessivo ampliamento delle strade forestali. Questa problematica non si può affrontare, basandosi su singoli casi.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 10:

Nel campo delle riserve forestali naturali sussistono gravi carenze. Questo viene ad esempio segnalato dalla Svizzera stessa. In Svizzera si è in presenza di carenze sia per quanto riguarda i parchi nazionali sia nell'istituzione di sufficienti riserve forestali naturali di sufficiente estensione. In Germania all'interno del perimetro della Convenzione delle Alpi solo lo 0,5% dei boschi di montagna è classificato come riserve forestali naturali, una percentuale decisamente troppo scarsa.

La Germania fa notare che in Baviera tutte le associazioni arboree naturali dell'arco alpino con una superficie sufficiente sono state delimitate come riserve forestali naturali e che la loro quota è pari al doppio della media nazionale.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 10:

In Slovenia le strutture istituzionali della gestione forestale rappresentano un problema. Il bosco di proprietà statale viene amministrato – compresi i boschi del Parco nazionale – dal Fondo per l'agricoltura e la selvicoltura della Repubblica di Slovenia. Le autorità forestali non sono soggette ad alcun impegno vincolante di rispettare gli obiettivi delle aree protette. Non è perciò assicurata un'effettiva gestione delle riserve forestali naturali. Alcuni esempi negativi sono una debordante pressione dei visitatori, ad esempio per la raccolta di funghi a Pokljuka, l'apertura di strade forestali senza consultare l'amministrazione del Parco nazionale.

La Slovenia dichiara che le visite alle riserve forestali naturali sono strettamente regolamentate. Nel Parco Nazionale del Triglav, l'amministrazione del parco decide dove indirizzare i turisti. Non è specificato quali strade forestali siano state aperte. Se si intendono i sentieri di accesso alle montagne, questi sono da ritenersi adeguati.

3) Sezione C: Good practices

In Germania esistono aliquote maggiorate per la promozione di misure forestali nelle foreste protette e per la costruzione di strade forestali.

L'Austria cita INTERREG III B – Progetto “NAB” per lo sviluppo di concetti integrali per la tutela delle foreste alpine protette e il progetto “Network-Mountain-Forest” per la creazione di un network multinazionale per lo sviluppo di una politica comune delle foreste montane nelle aree alpine e nelle aree non alpine in Europa. A entrambi i progetti ha partecipato anche la Germania. Inoltre l'Austria menziona il progetto di incentivazione “Gioielli del bosco”, con il quale in Tirolo, dal 1999 al 2005, sono stati piantati ai bordi del bosco circa 77.000 alberi e arbusti rari, oltre al Modello Mountainbike Tirolo, nell'ambito del quale ai ciclisti viene concesso l'accesso a determinati sentieri forestali. Ulteriori esempi di good practice si trovano sul sito www.walddialog.at.

La Svizzera cita il progetto INTERREG III-B “DIS-ALP”, cui lavorano gli organi statali di numerose Parti contraenti, allo scopo di migliorare l'informazione e la documentazione in materia di catastrofi naturali nell'arco alpino. Inoltre, si tratta di integrare nuovi strumenti di prevenzione nella pianificazione territoriale e nella gestione dei rischi.

- **Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo**³³

Con riferimento alla situazione esistente al 31/08/2005 sono tenuti a rispondere alle domande relative a questo protocollo la Germania, il Liechtenstein, Monaco, l'Austria e la Slovenia. La Svizzera ha spontaneamente compilato questa parte del questionario pur non essendovi tenuta.

1) Sezione A

a) Cooperazione internazionale

Germania, Liechtenstein, Monaco, Austria e Slovenia confermano di promuovere una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. La Svizzera dichiara di non avere alcuna collaborazione multilaterale in ambito turistico.

La cooperazione internazionale in campo turistico si svolge in primo luogo attraverso progetti comuni, seguiti dal sostegno finanziario³⁴.

Per Liechtenstein, Austria e Slovenia funzionano meglio i progetti comuni in materia di turismo improntati su un concetto di turismo sostenibile e integrale. Per gli Stati membri dell'UE, l'iniziativa INTERREG rappresenta un importante strumento di finanziamento. La Germania sostiene che funziona meglio la collaborazione nei gruppi di lavoro sul turismo nelle euregioni transfrontaliere.

b) Difficoltà di attuazione

Per la Germania e il Liechtenstein non vi sono difficoltà di attuazione. Ciò vale anche per l'Austria che, tuttavia, segnala il grado di conoscenza estremamente basso del Protocollo Turismo. La Slovenia indica difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo, poiché sono ancora troppo pochi i progetti comuni di sviluppo intersettoriali e concreti e i provvedimenti

³³ Di seguito denominato Protocollo Turismo.

³⁴ Indicazioni totali: accordi bilaterali (1), accordi multilaterali (1), sostegno finanziario (3), aggiornamento/training (1), progetti comuni (4), altro (2)

esecutivi nei settori che influiscono sinergicamente sul turismo. Anche Monaco riferisce di aver incontrato difficoltà di attuazione, imputabili alle specifiche caratteristiche del paese.

c) Efficacia delle misure

Le risposte alla domanda relativa all'efficacia delle misure adottate per l'attuazione del Protocollo Turismo appaiono differenziate. Germania, Liechtenstein e Austria le ritengono molto efficaci, sebbene l'Austria noti però che vi è ancora molto da fare. La Slovenia dichiara invece che le misure adottate non producono effetti di sinergia soddisfacenti e sono per lo più restrittive e scarsamente intersettoriali.

2) Sezione B: settori da verificare

a) Carenze

Gli impegni di pianificazione dell'offerta non vengono attuati a Monaco, poiché sono ritenuti non applicabili nel quadro delle specifiche caratteristiche del paese. Le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile elaborati in Austria non consentono di valutare e comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti in relazione alle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali e sulle finanze pubbliche. Per la Slovenia e in parte anche per l'Austria ciò riguarda anche le conseguenze per il suolo, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e il paesaggio.(Art. 5 Protocollo Turismo).

In Germania e in Austria non vengono promossi soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l'ambiente. In Baviera le direttive per le sovvenzioni in questione però richiedono che i progetti tengano in considerazione gli interessi della tutela ambientale e dell'ordinamento territoriale. In Austria, ciò dipende anche dal fatto che un nuovo orientamento del turismo e dei fondamenti economici di talune regioni alpine è possibile solo d'intesa con i responsabili a livello politico, associazionistico e imprenditoriale. Nel Liechtenstein, in Svizzera e in Slovenia, nel quadro del rafforzamento della competitività del turismo prossimo alle condizioni naturali nel territorio alpino, non vengono privilegiate le misure a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta. A Monaco, la competitività del turismo compatibile con le condizioni naturali del territorio alpino non viene rafforzata dalla politica. Inoltre, nelle zone fortemente turistiche, non viene perseguito un rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo e estensivo. Infine, a Monaco, le misure di incentivazione non fanno riferimento al turismo estensivo, poiché non si ritiene tutto ciò applicabile alla luce delle specificità del paese (Art. 6 Protocollo Turismo).

Le misure riguardanti gli impianti di risalita non vengono applicate a Monaco a causa delle specificità del paese. In Slovenia, le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita non prevedono la rinaturalizzazione di superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale (Art. 12 Protocollo Turismo).

A Monaco, non vengono incoraggiate le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e incentivarne l'uso da parte dei turisti, poiché ciò non è possibile, date le specifiche caratteristiche del paese (Art. 13 Protocollo Turismo).

Nel Liechtenstein non vengono limitate le modifiche del terreno sulle piste da sci. Le misure concernenti le tecniche particolari di assetto territoriale non vengono attuate a Monaco, a causa delle specifiche caratteristiche del paese (Art. 14 Protocollo Turismo).

Germania e Slovenia hanno migliorato lo scaglionamento delle ferie, ma non grazie ad una cooperazione fra gli Stati (Art. 18 Protocollo Turismo)³⁵.

b) Eventuali contraddizioni

Liechtenstein dichiara che sono state istituite zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici, ma ciò appare in contraddizione con la risposta alla domanda della parte 1B Turismo (Art. 10 Protocollo Turismo, domanda 20).

Liechtenstein sostiene di aver incentivato misure destinate a ridurre il traffico individuale a motore all'interno delle stazioni turistiche, ma ciò risulta in contraddizione con la risposta alla domanda 2 della parte 1B Turismo (Art. 13 Protocollo Turismo, domanda 25).

c) Incompletezze

Il Liechtenstein non ha risposto alla domanda 12 relativa al rapporto tra le forme di turismo intensivo e estensivo. Germania e Liechtenstein non hanno fornito informazioni relativamente alle prime due domande parziali della domanda 13, poiché in Baviera e nel Liechtenstein forme di turismo intensivo non vengono perseguite o vengono perseguite su piccola scala. Il Liechtenstein non ha risposto alla domanda 18 relativa ai limiti naturali dello sviluppo. La Slovenia ha omesso di indicare, alla domanda 32, se sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto. Infine, la Svizzera non ha risposto alle domande 42 e 43 relative alle difficoltà e all'efficacia dell'attuazione. Nemmeno Monaco e la Slovenia hanno risposto alla domanda 43 relativa all'efficacia delle misure adottate per l'attuazione del Protocollo Turismo, per quanto riguarda Monaco, facendo riferimento alle citate difficoltà di attuazione³⁶.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 5:

Un documento del Comitato nazionale austriaco della Convenzione delle Alpi ("La Convenzione delle Alpi – attuazione dei protocolli in Austria", BMLFUW, 2003, pp. 27) constata che molti degli attuali modelli turistici locali e regionali non sono ancora sufficientemente conformi a quanto disposto dall'Art. 5: questa appare chiaramente una carenza di attuazione. Partendo da questo presupposto, il fatto che l'Austria abbia risposto a questa domanda con "sì", non appare quindi corretto. Anche per quanto riguarda altri Stati alpini la CIPRA non è tuttavia a conoscenza di strumenti di pianificazione per un turismo sostenibile nello spazio alpino capillarmente e coerentemente orientati allo sviluppo sostenibile, per cui si deve supporre che la risposta a questa domanda non sia corretta anche per le altre Parti contraenti.

La Germania precisa che, alla luce del capitolo in materia contenuto nel progetto di politica turistica del Governo bavarese, ciò non è esatto per quanto riguarda la Baviera.

³⁵ Non sono state illustrate ulteriori carenze riguardanti gli articoli 7, 8, 11 e 20 del Protocollo Turismo.

³⁶ Inoltre non è stata data risposta alle seguenti domande: 2 "motivazione per le forme migliori di collaborazione" (Monaco, Austria e Slovenia), 5 "Linee guida a favore di uno sviluppo sostenibile di destinazioni turistiche" e 7 "Contenuto delle linee guida" (Monaco), con riferimento alla non applicabilità alla luce delle specificità del paese, 15 "Settori di scambio di esperienze con altre Parti contraenti" (Liechtenstein e Austria), 21 "Politiche alberghiere" (Slovenia) e 29 "Dettagli degli impianti di innevamento" (Svizzera, Slovenia) e 34 "Dettagli sul deposito da aeromobili" (Germania e Austria).

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 6:

È questo un articolo chiave del Protocollo Turismo, così come la sua carente attuazione uno dei problemi chiave. In considerazione del massiccio sostegno finanziario elargito da tutte le Parti contraenti al settore turistico, è necessario prestare attenzione affinché vengano sostenuti solo i progetti conformi al concetto dello sviluppo sostenibile. Questo è uno dei concetti fondamentali di questo articolo, anche se espresso solo attraverso la formulazione "nella misura del possibile". Nella prassi la situazione appare tuttavia ben diversa. Il sostegno del settore turistico non si basa quasi per nulla sui criteri della sostenibilità, come dimostrato esemplarmente dagli esempi qui di seguito riportati.

In Germania gli strumenti citati sono molto meno efficaci di quelli con cui viene incentivato in misura crescente il turismo non naturalistico, come ad esempio l'allentamento dei criteri per l'autorizzazione di impianti di innevamento, l'abolizione del divieto del sostegno pubblico agli impianti di innevamento o l'incentivazione massiccia delle infrastrutture per gli sport invernali. Ad esempio per i Centri sportivi federali per gli atleti di punta (Bundesstützpunkte) per lo sci alpino e lo snowboard di Garmisch-Partenkirchen, Bischofswiesen e Bad Hindelang sono stati accordati circa 3,2 milioni di Euro di contributi da parte del Land, di cui 2,87 milioni impiegati per gli impianti di innevamento.

La Germania spiega che in Baviera criteri ecologici sono stati posti come condizioni per la promozione regionale di progetti concernenti il turismo. Inoltre la nuova comunicazione relativa a "Principi per l'autorizzazione di innevamento artificiale" del 5 agosto 2005 che specifica l'obbligo di autorizzazione per la costruzione di impianti di innevamento artificiale di cui all'articolo 59 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) non rappresenta un "allentamento" delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, bensì segna soltanto il passaggio dalla determinazione forfettaria di criteri validi su tutto il territorio regionale ad una prassi per cui la concessione di un'autorizzazione dipende da una valutazione del singolo caso in questione dopo un attento esame delle concrete caratteristiche del luogo. Questo cambiamento è dipeso dall'esperienza fatta con impianti di innevamento artificiale e anche in considerazione dei risultati ottenuti da un esame capillare delle piste da sci dell'ente regionale per l'ambiente della Baviera, che hanno dimostrato che l'innevamento artificiale di ambienti adeguati di per sé non ha effetti immediati negativi sulle superfici innevate. Più specificamente è stato dimostrato tra l'altro che l'innevamento artificiale porta ad una modificazione minima dei periodi vegetativi, non provoca alcuna modificazione della composizione della vegetazione, protegge il manto erboso da lesioni e quindi impedisce l'erosione e non ha alcun effetto concimante, dal momento che si può utilizzare unicamente acqua senza additivi. Del resto l'articolo 59 a BayWG imponendo un divieto che comprende tutti gli additivi risulta molto più severo dell'articolo 14 secondo comma del Protocollo Difesa del suolo, il quale consente additivi compatibili con l'ambiente. Il citato sostegno di centri federali per la promozione dello sci alpino/snowboard viene classificato dalla Germania come sovvenzione dello sport a livello agonistico e non come sovvenzione al turismo.

Per quanto riguarda il Liechtenstein si può citare il massiccio sostegno agli impianti di risalita e di innevamento nella piccola località sciistica di Malbun, dove lo Stato e i comuni con 20 Mio. CHF (ca. 12.7 Mio. €) coprono complessivamente tre quarti dell'investimento complessivo per un progetto realmente non sostenibile.

In Austria ad esempio il previsto collegamento dei comprensori sciistici di Mellau-Damüls nel Vorarlberg rientra anch'esso in tale categoria delle incentivazioni non sostenibili; per quanto riguarda questo progetto, esso non rispetta neppure il rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo prescritto dall'articolo.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 9:

Come l'Art. 6 anche questo articolo costituisce una delle più significative disposizioni del Protocollo Turismo. E anche qui le risposte delle Parti contraenti appaiono eccessivamente positive. Alcuni esempi che non tengono conto delle specifiche particolarità ambientali, sono già stati citati in riferimento all'Art. 6. Fondamentalmente gli strumenti della politica di pianificazione territoriale sono spesso limitati e si arrestano davanti alla politica locale e alle circostanze economiche oggettive.

La Germania precisa che ciò non riguarda la Baviera, poiché i criteri ecologici vengono considerati sia nella decisione in merito all'autorizzazione dei progetti turistici sia in quella relativa alla promozione degli stessi. Si respinge qualsiasi approccio che tenga conto solo di criteri ecologici e trascuri quelli economici. Tutti gli addetti alla pianificazione pubblica devono rispettare le prescrizioni degli strumenti di ordinamento territoriale.

In riferimento agli Articoli 6 e 9 la CIPRA sollecita le Parti contraenti a sviluppare progetti comuni e a praticare uno scambio transnazionale di esperienze.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 10:

In Slovenia e in Liechtenstein tali zone di quiete non sono presenti.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 14:

In Svizzera si verificano spesso interventi illegali di alterazione del profilo del terreno e livellamento.

La Svizzera dichiara che in passato alcune modifiche illegali del terreno hanno creato dei problemi. L'attuale prassi giudiziaria è conforme alla Convenzione delle Alpi. Invece, i riempimenti di terreno vengono eseguiti in modo diverso dai cantoni.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 16:

La situazione in Svizzera è assolutamente oltre ogni limite, e non è neppure rispondente alle prescrizioni relativamente leggere dell'Art. 16. Ogni anno si contano circa 15.000 voli di elicotteri a fini turistici che decollano o atterrano sulle 42 piste autorizzate. Annualmente si contano circa 20.000 fino a 30.000 voli con elicotteri senza passeggeri paganti, classificati come esercitazioni, in direzione di ed in partenza da dette piste di atterraggio montane. Si aggiungono in queste piste circa 20.000 voli con aerei a bassa quota, anch'essi classificati come esercitazioni o allenamento. Non bastassero annualmente questi 60.000 voli, si riscontrano anche atterraggi illegali in altri posti.

La Svizzera dichiara che effettivamente ogni anno vi è un numero compreso tra 4.000 e 10.000 atterraggi a scopi turistici in aree montane e che i voli per scopi commerciali spesso si effettuano d'inverno, contribuendo così a mantenere il buon livello di addestramento dei piloti ed anche la loro disponibilità a intervenire per i casi di pronto soccorso. Inoltre, è in corso di esame il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica per quanto riguarda le aree di atterraggio di montagna, con l'obiettivo di ottimizzare la rete ed evitare o ridurre i conflitti esistenti.

3) Sezione C: Good practices

Per quanto riguarda la Germania, vengono segnalate la concessione del Marchio ambientale della Baviera a hotel e ristoranti sensibili alle problematiche ambientali, l'Azione Gestione

ambientale per campeggi, la creazione di reti di sentieri transfrontalieri per pedoni e ciclisti dalla Baviera al Tirolo, al Vorarlberg e Salisburgo che in parte proseguono anche verso sud, la delimitazione di zone per i trasporti nell'arco alpino nell'ambito del Programma di sviluppo territoriale, in cui nella zona di quiete C, che rappresenta il 43% del territorio alpino bavarese, è prevista la rinuncia alle attività turistiche, nonché gli accordi ambientali con associazioni ad es. di alpinismo, mountain bike, sport invernali, sport acquatici e con aeromodelli.

In Austria esistono vari progetti regionali "Regiobus" che propongono un'offerta alternativa molto allettante al trasporto individuale. Degni di nota sono inoltre l'itinerario storico ciclistico e pedonale a lunga distanza "Via Claudia Augusta" lungo un'antica via romana che collega Füssen a Verona nonché la definizione di percorsi per mountain bike.

La Svizzera segnala a tale proposito soprattutto le misure locali, quali il divieto di circolazione nelle stazioni termali e la creazione di aree pedonali.

In tutta l'area alpina, le associazioni membri del CAA compiono significativi sforzi per la promozione di attività sportive compatibili con le esigenze ambientali.

- **Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti**³⁷

Con riferimento alla situazione esistente al 31/08/2005 sono tenute a rispondere alle domande relative a questo protocollo la Germania, il Liechtenstein, l'Austria e la Slovenia. La Svizzera ha spontaneamente compilato questa parte del questionario pur non essendovi tenuta.

1) Sezione A

a) Cooperazione internazionale

Il Protocollo Trasporti, contrariamente ad altri protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi, non contiene articoli che disciplinano la cooperazione internazionale delle Parti contraenti.

b) Difficoltà di attuazione

Germania, Liechtenstein e Svizzera non constatano difficoltà di attuazione. Ciò non vale per l'Austria, dove, data l'eliminazione del sistema degli ecopunti e la limitazione del pedaggio per gli automezzi pesanti ai soli costi dell'infrastruttura non è possibile, al momento, raggiungere appieno l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento causato dal trasporto merci transalpino a lunga distanza. Ulteriori problemi sono nati in concomitanza con l'uso più frequente di automobili a motori diesel e con il generale aumento del trasporto merci su strada che ha portato al superamento dei valori di soglia per le immissioni di NOx e di particolato o polveri sottili.

c) Efficacia delle misure

L'efficacia delle misure adottate per l'attuazione del Protocollo Trasporti viene valutata in modo differenziato dalle varie Parti contraenti. In Germania, la qualità e l'attrattiva dei mezzi pubblici hanno potuto essere aumentate notevolmente grazie alle tariffe e all'aumento dell'offerta. Per il settore "strada" non possono essere fornite informazioni significative perché nel periodo

³⁷ Di seguito denominato Protocollo Trasporti.

esaminato nella parte bavarese non sono stati né progettati né realizzati interventi concreti. In Austria, le misure adottate per migliorare l'offerta dei servizi di trasporto pubblico e del trasporto merci su rotaia hanno sortito effetti positivi, anche se nel 2004 si è registrato un minore ricorso alla strada viaggiante a causa dell'eliminazione del sistema degli ecopunti. Tuttavia, dalla fine del 2005, si registrano nuovamente elevati tassi di incremento, tra l'altro dovuti ad una riorganizzazione dei servizi economici nel campo dei trasporti combinati. In generale, però, le misure hanno contribuito all'incremento dei trasporti ferroviari nel 2004 rispetto ai volumi registrati nel 2003. Inoltre, gli interventi antirumore lungo gli assi di trasporto ad alta capacità hanno portato ad un sostanziale miglioramento della qualità della vita. La Svizzera ha raggiunto o superato l'obiettivo della legge sul trasferimento del traffico, cioè la stabilizzazione del traffico merci transalpino entro il 2002. Nel 2004, 1.255.000 autocarri hanno attraversato le Alpi svizzere, il che corrisponde a una diminuzione del 10% rispetto al 2000 (anno di riferimento). Sempre nel 2004, e per la prima volta dal 2000, la ripartizione modale è aumentata a vantaggio della ferrovia (dal 63 al 65%). Questi risultati sono ascrivibili in gran parte alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e alle misure d'accompagnamento. In Slovenia, la Convenzione delle Alpi non ha ancora alcun ruolo nella gestione delle questioni dei trasporti nelle Alpi. La crescita del traffico di transito, l'incentivazione indiretta del trasporto individuale privato e il trasporto pubblico trascurato sono le difficoltà principali.

2) Sezione B: settori da verificare

a) Carenze

Le seguenti misure non vengono adottate da determinate Parti contraenti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera: il coordinamento di vettori, mezzi e tipi di trasporto e facilitazione dell'intermodalità dal Liechtenstein; lo sfruttamento dei sistemi di trasporto esistenti con l'impiego della telematica da parte di Liechtenstein e Slovenia, anche in Austria è in via di preparazione; l'imputazione differenziata dei costi esterni e infrastrutturali da parte dell'Austria che non ha introdotto il road pricing per le automobili e da parte della Slovenia nonché parzialmente da parte della Germania; l'imputazione differenziata dei costi esterni in base all'impatto da parte dell'Austria che non ha introdotto il road pricing per le auto; l'incentivazione del trasferimento dei servizi di trasporto sul vettore che di volta in volta risulta più rispettoso dell'ambiente da parte del Liechtenstein, nonché la valorizzazione e lo sfruttamento dei potenziali di riduzione del volume di traffico da parte della Slovenia. In Austria, nelle aree soggette a recupero, sono stati in parte attuati interventi per la protezione dell'uomo e dell'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti, i quali tuttavia sono stati dichiarati contrari al diritto comunitario ed anche in Germania sono stati adottati solo in parte. Le emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori non sono state ridotte in Austria anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili (Art. 7 Protocollo Trasporti).

In Austria, in caso di grandi costruzioni nuove, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, le analisi di rischio vengono eseguite solo in parte. La Germania e l'Austria sostengono di non essere sempre state consultate in caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente. In Slovenia non viene sostenuta una maggiore considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese (Art. 8 Protocollo Trasporti).

In Austria e Svizzera non sono state adottate misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica, ma in Svizzera è in corso di verifica la possibilità di delimitare zone di quiete. Né nel Liechtenstein né in Slovenia è stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle

vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine. Il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Lubiana in Slovenia invece lo prevede (Art. 12 Protocollo Trasporti).

Nel Liechtenstein non vengono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dai nuovi impianti turistici, sebbene tale verifica sia prevista da norme giuridiche. In Austria, la creazione di nuovi impianti turistici non è vincolata da misure di prevenzione e di compensazione, al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo Trasporti o degli altri Protocolli della Convenzione delle Alpi. In Austria non viene nemmeno data la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano installazioni turistiche. In Svizzera ciò avviene solo se il progetto è finanziabile, valido e realizzabile sotto il profilo tecnico (Art. 13 Protocollo Trasporti).

Liechtenstein e Slovenia non hanno sviluppato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi dell'infrastruttura e dei costi esterni; la Commissione Europea prevede di presentarne uno per il 2008. La Germania ha preso in considerazione gli effetti esterni in forma di ridotti costi degli incidenti e ridotti impatti ambientali causati da rumore ed emissioni solo nell'ambito del Piano federale delle vie di circolazione. Sono stati compiuti passi nella direzione dell'introduzione di sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità in Germania con il pedaggio per i mezzi pesanti sulle autostrade, in Austria con il road pricing per camion e autobus, le cui tariffe sono state aggiornate al 1.7.2007, il bollino autostradale per l'uso della rete viaria ad alta capacità e l'aumento della tassa sui carburanti, in Svizzera e nel Liechtenstein con la TTPCP. Questi passi rappresentano però solo un avvicinamento all'addebito dei costi secondo il principio della causalità. In Slovenia gli strumenti fiscali per l'addebito dei costi secondo il principio della causalità sono in fase di preparazione (Art. 14 Protocollo Trasporti).

La Slovenia dichiara di non aver stabilito né adottato obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti (Art. 16 Protocollo Trasporti).³⁸

b) Eventuali contraddizioni

La Slovenia sostiene che lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale non vengono registrati e aggiornati periodicamente secondo uno schema unitario in un apposito documento di riferimento e, nel contempo, nega anche di aver verificato il raggiungimento e l'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi attraverso provvedimenti attuativi, il che tuttavia, secondo l'impostazione della domanda, presuppone la redazione di un documento di riferimento (Art. 15 Protocollo Trasporti, domande 27 e 28).

c) Incompletezze

L'Austria, nella risposta alla domanda 7, ha omesso di indicare il caso o i casi, in cui non è stata consultata puntualmente per progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero. Dalla risposta della Slovenia alla domanda 14 in cui si chiede come siano state attuate le condizioni di cui all'art. 11, comma 2 del Protocollo Trasporti non emerge chiaramente come sia avvenuta tale attuazione. Il Liechtenstein non ha indicato come siano stati attuati i punti b), c) e d) di questo articolo e la Svizzera i punti a), c) e d). Alla domanda 19 relativa alla costruzione di nuovi aeroporti o al potenziamento di aeroporti già esistenti sul territorio alpino la Svizzera non ha risposto. La Slovenia non ha risposto alla domanda 33 relativa alle difficoltà di attuazione

³⁸ Non sono state espresse ulteriori carenze riguardanti l'art. 10 del Protocollo Trasporti.

mentre il Liechtenstein non ha risposto alla domanda 34 relativa all'efficacia delle misure adottate³⁹.

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 7:

Alla domanda se i costi esterni e infrastrutturali debbano essere imputati a coloro che li causano in modo differenziato in base all'impatto causato, anche le altre Parti contraenti, oltre ad Austria e Slovenia, avrebbero dovuto rispondere "no", perché nel traffico stradale la verità dei costi è appena accennata.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 7:

Anche se qui la Svizzera con la Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) occupa la posizione più avanzata, occorre sottolineare che questa non copre affatto tutti i costi esterni. Inoltre anche la Svizzera non applica alcun road pricing per le autovetture che addebiti i costi esterni all'utente "in modo differenziato in base all'impatto".

La Svizzera segnala che, quando è stata fissata l'aliquota della TTPCP, non sono stati considerati tutti i costi esterni, ma, nell'aggiornamento ormai quasi concluso, saranno considerati tutti i costi esterni attualmente noti, compensando almeno in parte le maggiori spese con riduzioni di costi in altri settori. A seguito dell'applicazione dell'aumento del 10% per la TTPCP, previsto per il 1.1.2008, il traffico pesante sarà sostanzialmente in grado di coprire i costi esterni ad esso imputabili. Per quanto concerne il road pricing per le auto, si noti che l'articolo 7 del Protocollo Trasporti riguarda chiaramente il traffico pesante su strada e che la Convenzione delle Alpi e il Protocollo Trasporti non prevedono l'introduzione obbligatoria di un road pricing su tutto il territorio.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 7:

Negli altri Stati l'imputazione dei costi esterni causati dal traffico pesante sotto forma di road pricing – come ad esempio in Germania – è sempre troppo bassa e comunque limitata alle autostrade.

La Germania dichiara che la domanda relativa all'obbligo previsto dall'articolo 7 del Protocollo Trasporti non presuppone la corretta imputazione di tutti i costi esterni. Poiché, per l'addebito dei costi esterni, non esiste ancora un procedimento di calcolo accettato in tutta Europa, la contestazione, secondo cui tale addebito sarebbe troppo basso per i trasporti pesanti, è infondata. La Germania ha agito in base alla Direttiva relativa ai costi diretti del trasporto su strada, scegliendo quindi un addebito giuridicamente valido.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 7:

Per quanto riguarda la domanda sulla reciproca integrazione e il coordinamento dei sistemi di trasporto transfrontalieri, sussistono gravi carenze.

La Germania fa notare che tale affermazione è molto generica. Le carenze esistenti sono state eliminate nell'ambito del progetto AlpFRail (vedi capitolo C "Good practices"). La contestazione non vale nemmeno per la strada, poiché si sono istituite linee di bus che attraversano più Länder e biglietti combinati.

³⁹ Inoltre non è stata data risposta alle seguenti domande: 8 "Come" (Liechtenstein), 20 "Norme giuridiche di valutazione degli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuovi impianti turistici" (Svizzera), 23 "Esempi" (Slovenia) e 27 "Dove" (Svizzera).

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 7:

La problematica relativa alla carente salvaguardia della qualità dell'aria è già stata sopra affrontata (7.1). In considerazione delle esigenze poste da questo punto fondamentale dell'accordo, che si pone l'obiettivo di un'ottimale tutela della salute e dell'ambiente dall'impatto dei trasporti, occorre richiamare l'attenzione su un'attuazione finora insufficiente o mancante, ad esempio nella Valle dell'Inn in Austria e in Germania, così come lungo l'intero asse del Brennero e su altri assi di transito.

La Germania si oppone alla contestazione relativa all'insufficiente adozione di misure contro l'inquinamento dell'aria dovuto ai trasporti. Innanzitutto, tali misure devono essere conformi al diritto europeo, nel rispetto del divieto di discriminazione, del requisito della proporzionalità e di periodi di adeguamento economicamente sostenibili. Per quanto concerne la valle tedesca dell'Inn, la contestazione non è corretta per quanto riguarda i trasporti su strada, poiché lo Stato ha adottato misure facoltative di protezione contro il rumore. Per ulteriori pretese mancano le motivazioni. A proposito dell'asse del Brennero, va ricordato che, dal 1.10.2006, sulle autostrade tedesche è stato ulteriormente inasprito lo scaglionamento dei pedaggi, la pianificazione del tunnel di base è progredita e, con l'inizio dei lavori per il programma cunicolo esplorativo, è stata posta una nuova pietra miliare. Inoltre, si è lavorato all'ampliamento delle tratte di accesso, sono stati meglio definiti i trasporti transfrontalieri di merci, affinché sulla tratta Monaco-Verona vengano impiegati treni aggiuntivi, e i flussi sulle grandi arterie stradali sono stati ottimizzati con strumenti telematici. Le misure devono però essere anche finanziate, un'operazione che si presenta difficile alla luce della situazione tesa dei bilanci, soprattutto per misure infrastrutturali ad elevato costo.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 13:

Si smentisce che nell'apertura di nuovi impianti turistici si dia la priorità al trasporto pubblico⁴⁰.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 14:

Non è esatto che la verità dei costi sia attuata nei trasporti. A differenza delle risposte fornite all'Art. 7, le Parti contraenti del Protocollo Trasporti si mostrano qui più prudenti: l'Austria e la Slovenia hanno risposto "no", la Germania e la Svizzera hanno segnalato una sola parziale attuazione di tale impegno. Questa è una delle carenze principali verso una politica dei trasporti sostenibile.

La Germania, l'Austria e la Slovenia hanno compiuto alcuni passi importanti verso un'adeguata distribuzione dei costi sui responsabili dei danni. Secondo la direttiva sulla tassazione dei veicoli pesanti 2006/38/CE allo momento non è legalmente possibile includere i costi esterni nel calcolo delle tariffe da applicare. A certe condizioni è però possibile, in base alle disposizioni in vigore, una differenziazione dei pedaggi al fine di prevenire danni ambientali.

Parere della CIPRA International riguardo alle difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti: Qui solo l'Austria ha risposto "sì". In considerazione dei gravi e crescenti impatti causati dal traffico di transito, come anche dal traffico intraalpino, di destinazione e di origine, non si può seriamente affermare che le Parti contraenti non abbiano avuto problemi con l'attuazione del Protocollo.

⁴⁰ Nota. La presente contestazione riguarda Germania, Liechtenstein e Slovenia che, nei loro rapporti, dichiarano di dare la priorità ai trasporti pubblici nell'apertura di nuovi impianti turistici.

3) Sezione C: Good practices

La Germania e l'Austria segnalano il progetto "Alps Mobility II – Alpine Pearls" del Programma Spazio alpino INTERREG III B, il quale mira alla concezione di offerte eco-turistiche di tipo innovativo, cosiddette "Perle delle Alpi", abbinando allettanti proposte turistiche ai vantaggi della mobilità ecocompatibile. Inoltre, le "perle" saranno tra di loro collegate tramite una catena di mobilità soft, di modo che anche l'arrivo e la partenza a e da ogni località possa avvenire in modo ecocompatibile.

Tra le misure concernenti i trasporti pubblici, la Germania cita la realizzazione di concetti per la riduzione del traffico a Oberstdorf, Berchtesgaden e a sud nell'Oberallgäu con navette per il collegamento dal centro alla periferia della città, l'impiego di autobus a scarso consumo di sostanze nocive e la creazione di ampie zone a bassa intensità di traffico, nonché l'istituzione di linee di trasporti per il tempo libero (es. linea circolare di Wendelstein), il Bayern-Takt, un orario integrato con collegamenti ogni ora su tutte le principali tratte della Baviera e il Bayern-Fahrplan, il progetto del treno raccoglitore della Bayerische Oberlandbahn, un sistema elettronico di informazioni in Internet con collegamenti porta a porta, talvolta precisi al numero civico e la "AllgäuCard", una carta per turisti che dà diritto all'utilizzo dei trasporti pubblici urbani. La Germania cita inoltre l'introduzione di un pedaggio per i mezzi pesanti riferito alle tratte per l'utilizzo delle autostrade, il progetto pilota "Monaco – Verona in 6 ore" per il trasporto privato sulla tratta del Brennero, il piano d'azione Brennero 2005 e il progetto "AlpFRail" del Programma Spazio Alpino INTERREG III B per l'ottimizzazione dei flussi di traffico e la relativa integrazione in una rete ferroviaria che copra tutto il paese. A questo progetto hanno partecipato anche Italia, Austria e Slovenia.

In Austria il sistema dei trasporti pubblici è stato migliorato grazie al potenziamento del servizio navetta per l'aeroporto di Vienna e all'attivazione del "CityAirportTrains" per l'aeroporto di Vienna –Schwechat, nonché con la promozione dell'uso di autobus e ferrovia nelle regioni turistiche. Ad esempio vengono citati i pullman per gli sciatori, l'autocorriera per escursionisti di Weißbach bei Lofer, il mantenimento della tratta ferroviaria di Krimml e gli autobus delle valli. Nell'ambito del progetto modello "mobilità soft – turismo senza automobili" di Werfenweng/Pongau vengono fornite soluzioni di mobilità ecocompatibile per i cittadini del comune e per i turisti in arrivo e in partenza. Anche all'interno del comprensorio turistico viene incentivato l'uso dei mezzi di trasporto pubblico da parte dei turisti; inoltre per il trasporto pubblico si ricorre a autoveicoli meno inquinanti (ad es. veicoli a motore elettrico). Tutte queste misure sono accompagnate da adeguate misure di marketing. A Werfenweng viene attuato anche il progetto "Alpine awareness", dedicato alla sensibilizzazione intorno ad uno stile di vita sostenibile nelle Alpi, in particolare sul piano della mobilità; i destinatari più importanti del progetto sono gli occupati nel settore dei trasporti e del turismo, i bambini e i giovani, i cittadini del comune e i turisti. Infine, per l'Austria, la galleria di base del Brennero e la strategia coordinata per il potenziamento delle strutture ferroviarie nel corridoio del Brennero rappresentano esempi positivi di armonizzazione transfrontaliera delle decisioni in materia di politica dei trasporti.

La Svizzera cita gli accordi bilaterali, stipulati con Germania e Italia nel settore dei trasporti ferroviari al fine di garantire gli accessi da nord e sud alla nuova ferrovia transalpina (NFTA), con l'Austria per la collaborazione all'ulteriore sviluppo della ferrovia e con la Francia per il collegamento alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità. Nell'ambito di tali strumenti bilaterali, le misure pianificate dalle Parti contraenti vengono costantemente armonizzate. Inoltre, i ministri dei trasporti degli stati alpini, dopo gli incendi nelle gallerie dei Tauri, del Gottardo e del Monte Bianco, su iniziativa della Svizzera, nel 2001 hanno istituito il gruppo "Suivi de Zurich" che ha lo scopo, con provvedimenti coordinati e

transfrontalieri, di migliorare la sicurezza dei trasporti pesanti nel sensibile territorio alpino e di promuovere la collaborazione in materia di orientamento e trasferimento di tali trasporti.

- **Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia**⁴¹

Con riferimento alla situazione esistente al 31/08/2005 sono tenute a rispondere alle domande relative a questo protocollo la Germania, il Liechtenstein, l'Austria e la Slovenia. La Svizzera ha spontaneamente compilato questa parte del questionario pur non essendovi tenuta.

1) Sezione A

a) Cooperazione internazionale

Germania, Austria e Slovenia, insieme ad altre Parti contraenti, promuovono l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel territorio alpino, in Svizzera ciò viene fatto solo occasionalmente in caso di progetti idrici su corsi d'acqua di confine. Germania, Austria e Svizzera collaborano con altre Parti contraenti in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengono in maggior conto la realtà dei costi, il che non avviene invece in Slovenia. Germania, Liechtenstein, Austria e Svizzera incoraggiano una maggiore cooperazione tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente.

La cooperazione internazionale si svolge in primo luogo attraverso progetti comuni, seguiti dagli accordi bilaterali⁴².

Funzionano meglio i progetti comuni a causa dell'intensità della collaborazione ad essi collegata e della possibilità di sfruttare i risultati in comune.

b) Difficoltà di attuazione

Nessuna delle Parti contraenti che hanno risposto a questa domanda⁴³ constata difficoltà di attuazione.

c) Efficacia delle misure

La Germania ritiene elevata l'efficacia delle misure adottate per l'attuazione del Protocollo Energia.

2) Sezione B: settori da verificare

a) Carenze

L'Austria e la Svizzera, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, non hanno limitato le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati. L'Austria sostiene che non è possibile rispondere alla relativa domanda nella forma in cui viene posta⁴⁴. La Svizzera

⁴¹ Di seguito denominato Protocollo Energia.

⁴² Indicazioni totali: accordi bilaterali (2), accordi multilaterali (1), sostegno finanziario (1), aggiornamento/training (1), progetti comuni (3), altro (1)

⁴³ Germania, Liechtenstein, Austria e Svizzera

⁴⁴ Inoltre l'Austria persegue obiettivi ambiziosi per quanto riguarda riduzione sia degli inquinanti atmosferici classici sia della CO₂, l'impiego delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Eventuali modifiche

verifica la fattispecie nel quadro di un eventuale accordo sugli obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO₂. In Svizzera non è stata verificata la fattibilità tecnica ed economica nonché la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati. (Art. 8 Protocollo Energia).

Il Liechtenstein sostiene che, nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulle centrali nucleari e altri impianti tecnici nucleari, non avviene un vasto scambio di informazioni. Nel Liechtenstein inoltre non sono stati armonizzati e collegati in rete i sistemi nazionali di monitoraggio della radioattività nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti (Art. 9 Protocollo Energia).

L'Austria non effettua sempre consultazioni preventive per i progetti con possibili effetti transfrontalieri. Il Liechtenstein non è stato consultato preventivamente dalle altre Parti contraenti in caso di progetti con possibili effetti transfrontalieri (Art. 13 Protocollo Energia)⁴⁵.

b) Eventuali contraddizioni

L'Austria dichiara di non essere sempre stata consultata dalle altre Parti contraenti prima della realizzazione di progetti energetici che hanno potenzialmente un significativo impatto transfrontaliero e cita casi in Germania e in Svizzera. Tuttavia, la Svizzera, nella risposta alla domanda 33, dichiara di eseguire tali consultazioni preventive (Art. 13 Protocollo Energia, domanda 36).

c) Incompletezze

Il Liechtenstein non ha risposto alle domande 1, 2 e 3 riguardanti gli impegni fondamentali del Protocollo Energia. La Slovenia non ha risposto alla domanda 17 relativa all'attuazione dell'art. 7 del Protocollo Energia concernente l'energia idroelettrica. Il Liechtenstein, alla domanda 29, non ha indicato il contenuto delle valutazioni di impatto ambientale effettuate per gli impianti energetici. Alla domanda 31 relativa allo smantellamento di strutture in disuso non ha dato risposto la Slovenia, la quale non ha altresì risposto alla domanda 33 relativa all'esecuzione di preventive consultazioni in caso di progetti con possibili effetti transfrontalieri di notevole entità. Il Liechtenstein invece ha ommesso di indicare i casi in cui non è stato consultato. La Slovenia non ha inoltre risposto alla domanda 38 relativa alle difficoltà di attuazione del Protocollo Energia. La domanda 39 relativa all'efficacia delle misure adottate è stata lasciata aperta da Austria, Svizzera e Slovenia. Il Liechtenstein ha fatto solo riferimento alla mancanza di dati statistici⁴⁶.

dell'approvvigionamento energetico e delle tecnologie degli impianti si potranno attuare però solo in tempi lunghi, poiché si tratta di grossi investimenti.

⁴⁵ Non sono state espresse ulteriori carenze riguardanti l'art. 9 del Protocollo Energia.

⁴⁶ Inoltre non è stata data risposta alle seguenti domande: 4 "Collaborazione internazionale tra istituzioni" (Slovenia), 5 "Forme migliori di collaborazione e relativa motivazione" (Slovenia, tutta la domanda, Germania, Svizzera), 6 "Conformità con il diritto internazionale" (Svizzera), 11 alternativa 3 (Slovenia), 13 "Andamento della percentuale di determinate energie rinnovabili" (Liechtenstein, Svizzera), 18 "Migliori tecnologie disponibili per gli impianti termici" (Liechtenstein e Svizzera), 28 "Modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei corpi idrici" , "Dettagli" (Liechtenstein, Austria, Svizzera) e 35 "Norme giuridiche per le consultazioni" (Svizzera).

d) Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori

La Svizzera segnala che l'attuazione dell'art. 6 del Protocollo Energia, mediante un maggior utilizzo del legno come energia rinnovabile, potrebbe comportare nuove sfide nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura, poiché in tal caso occorrerebbe gestire le foreste con maggiore intensità.

Parere della CIPRA International riguardo all'art. 7:

Numerosi esempi documentano che anche le nuove centrali idroelettriche compromettono seriamente l'efficienza ecologica. In Germania si può a tale proposito fare riferimento agli affluenti dell'Iller e alla Salzach. In Austria sono previsti grandi progetti idroelettrici in Tirolo, i quali – all'attuale stadio di progettazione – non risulta che tengano conto del regime idrico nelle aree protette, nelle aree di rispetto e di quiete e in aree integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Una progettazione, autorizzazione e realizzazione di tali opere è concepibile da un punto di vista del diritto internazionale solo tenendo conto dei limiti indicati dall'Art. 7 del Protocollo Energia.

La Germania non cita esempi concreti ai quali si applichi la dichiarazione. Gli affluenti dell'Iller e il Salzach sono torrenti in condizioni naturali. Per quanto riguarda gli interventi, occorre tenere presente che, nel territorio alpino, molti impianti idroelettrici sono stati costruiti nei pressi di trampolini per lo sci che, anche prima dello sfruttamento della centrale, non erano accessibili in modo naturale.

L'Austria spiega che sono in discussione progetti per la costruzione di centrali idroelettriche nei confronti dei quali la giunta regionale del Tirolo reagisce in modo fondamentalmente positivo. Tali progetti però non sono ancora stati presentati. La pianificazione non è stata ancora conclusa. Per detti Progetti in ogni caso è previsto un esame della sostenibilità ambientale con apertura di un dibattito pubblico a cui le organizzazioni non governative possono partecipare.

3) Sezione C: Good practices

La Germania indica l'elevato compenso per l'immissione nella rete pubblica di energia solare, eolica, biomassa, geotermica e idrica, previsto dalla legge sulle energie rinnovabili nel campo dell'energia elettrica, la promozione dell'energia solare e della biomassa nel settore del riscaldamento mediante sovvenzioni degli investimenti, prestiti agevolati e dispense parziali del debito, nonché lo sviluppo di istruzioni per le acque restanti di centrali elettriche già esistenti con una potenza erogata potenziabile.

L'Austria cita i programmi "ecofacility" per l'aumento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e "comune ad alta efficienza energetica" di Salisburgo.

La Slovenia promuove l'elaborazione di concetti energetici da parte degli enti territoriali locali e di verifiche energetiche per i processi industriali e negli edifici.

III. Eventuali richieste di verifica

Nel periodo in esame, né le Parti contraenti né gli osservatori hanno sottoposto domande di verifica relative al presunto mancato rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione in conformità al punto II.2.3. della decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi.

IV. Conclusioni

Nel corso della prima procedura di verifica, sono stati esaminati i rapporti presentati dalle Parti contraenti, individuando le carenze nell'applicazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, le eventuali contraddizioni e le omissioni nella compilazione del questionario che è servito da base della procedura. Sono inoltre pervenuti i pareri delle Parti contraenti e degli osservatori su tali rapporti, ed infine si sono raccolti esempi di buone pratiche delle Parti contraenti.

Il primo rapporto del Gruppo di verifica della Convenzione delle Alpi ha consentito di misurare gli sforzi intrapresi dalle Parti contraenti constatando un determinato numero di carenze cui è opportuno porre rimedio ed ha riconosciuto la necessità di una maggiore cooperazione nell'attuazione dei protocolli.

In conformità del paragrafo II.2.5 della decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi, il Gruppo di verifica propone le seguenti raccomandazioni al Comitato permanente all'attenzione della X Conferenza delle Alpi:

1 - Il Gruppo di verifica ritiene urgente che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi adottino tutte le disposizioni necessarie per migliorare l'attuazione dei loro impegni ed in particolare

- rafforzare la collaborazione delle Parti contraenti estesa a la messa in opera di tutti i protocolli di attuazione e in particolare nei settori della pianificazione territoriale e dei trasporti,
- prestare attenzione ad un uso parsimonioso del suolo mediante misure di regolamentazione conformi alle disposizioni dell'articolo 9 del Protocollo Pianificazione territoriale e Sviluppo sostenibile e dell'articolo 7 del Protocollo Difesa del suolo,
- completare le misure per assicurare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Protocollo Trasporti e migliorare la considerazione dei costi reali dei differenti vettori secondo il principio "Chi inquina paga" in conformità dell'articolo 14 del Protocollo Trasporti,
- assicurare la promozione del turismo sostenibile anche mediante misure che incentivino l'attrattività economica del turismo rispettoso della natura, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo Turismo, in particolare dei commi 3 e 4, prevenire e riparare i danni ambientali causati dalle attività ed infrastrutture turistiche e prestare attenzione ad una migliore attuazione delle disposizioni relative al uso di apparecchi a motore e velivoli ai fini ricreativi ai sensi degli articoli 15 comma 2 e 16 del Protocollo Turismo e 12 comma 1 del Protocollo Trasporti,
- considerare gli obiettivi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche, ai sensi dell'articolo 2, e in particolare gli obiettivi di graduale riduzione degli inquinanti atmosferici fino ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali e di limitazione delle popolazioni di ungulati ad una quantità compatibile con la rigenerazione naturale delle foreste montane;

2 - Inoltre, il Gruppo di verifica esorta le Parti contraenti

- allo sviluppo di soluzioni atte ad allineare le diverse esigenze di utilizzo e i molteplici interessi, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento tra agricoltura ed economia forestale, protezione della natura e caccia,
- ad un migliore coordinamento delle politiche settoriali al fine di prevenire i rischi connessi a monoconomie, in conformità dell'articolo 6 del Protocollo Pianificazione territoriale e Sviluppo sostenibile,
- ad una particolare attenzione al rispetto degli obblighi, previsti dalla Convenzione delle Alpi e dai suoi protocolli, attuabili solo attraverso un impegno comune. Ciò riguarda per esempio il completamento dell'istituzione di aree di osservazione permanente da integrarsi nella rete panalpina di osservazione del suolo prevista dall'articolo 21 del Protocollo Difesa del suolo.

Data di presentazione del rapporto

	de	fr	it	sl
A	12.09.05	12.09.05	12.09.05	12.09.05
CH	31.08.05	31.08.05	31.08.05	31.08.05
D	29.08.05	29.08.05	29.08.05	29.08.05
EG		11.10.05		
F	14.10.05	26.09.05	14.10.05	14.10.05
FL	05.09.05	07.12.05	22.11.05	11.11.05
I	(17.10.05) 12.12.05	15.09.06	(30.08.05) 12.12.05	
MC		05.09.06		
SL	31.08.05	31.08.05	31.08.05	31.08.05

Tabella 1

Legenda:

annotazione = data di consegna del rapporto nella versione del questionario approvata in occasione della 28^a seduta del Comitato Permanente

(annotazione) = data di consegna del rapporto in una versione non approvata del questionario

**Obblighi di risposta
(termine: 31.08.2005)**

	Parte 1 PARTE GENERALE				PARTE 2 PARTE SPECIALE										
	A	B	C	D	Pianifica- zione territoria- le	Difesa del suolo	Protezione della natura				Agricoltur a di montagna	Foreste montane	Turismo	Trasport i	Energia
							▣	5	6 7	30 32 34					
A	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
CH	•	•	•	•											
D	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
EG	•	•	•	•											
F	•	•	•	•						•					
FL	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
I	•	•	•	•											
MC	•	•	•	•	•	•	•					•			
SL	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•

Tabella 2
Legenda:

- = La Parte contraente è tenuta a rispondere al capitolo o alla domanda in questione
 - ▣ = Tutte le domande del Protocollo, eccetto le domande 5, 6, 7, 30, 32 e 34
- Per maggiore semplicità, le informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto nonché le due domande concernenti la ratifica dei Protocolli sono attribuite alla parte 1 A.